

Diaverum Italia S.r.l.
Modello di Organizzazione,
Gestione e Controllo



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. 231/2001 DI DIAVERUM ITALIA S.r.l.

Approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione e del Socio Unico del 31 ottobre 2018

Diaverum Italia S.r.l.
Modello di Organizzazione,
Gestione e Controllo

INDICE

I - PARTE GENERALE	5
1) INTRODUZIONE	5
2) IL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231.....	6
3) ADOZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO QUALE CAUSA ESIMENTE DELLA RESPONSABILITÀ DELL'ENTE	11
4) DESCRIZIONE DELLA REALTÀ AZIENDALE DI DIAVERUM.....	14
4.1) <i>La realtà organizzativa di Diaverum</i>	15
4.2) <i>Gli strumenti di Governance di Diaverum</i>	18
4.3) <i>Il Codice di Condotta</i>	19
5) MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO E METODOLOGIA SEGUITA PER LA SUA PREDISPOSIZIONE.....	20
5.1) <i>Premessa</i>	20
5.2) <i>Il progetto per la realizzazione del proprio modello</i>	22
6) ORGANISMO DI VIGILANZA	27
6.1) <i>Identificazione, collocazione e requisiti di funzionamento</i>	27
6.2) <i>Funzioni e poteri dell'OdV</i>	28
6.3) <i>Identificazione dell'OdV</i>	33
6.4) <i>Il flusso informativo verso l'OdV</i>	36
6.5) <i>Il riporto da parte dell'organismo di vigilanza nei confronti degli organi sociali</i>	41
6.6) <i>Le norme etiche che regolamentano l'attività dell'OdV</i>	42
7) ATTIVITÀ DI FORMAZIONE, INFORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE	44
8) LINEE GUIDA DEL SISTEMA SANZIONATORIO	45
8.1) <i>(a) lavoratori dipendenti – (b) dirigenti</i>	46
8.2) <i>Consiglio di amministrazione</i>	47
8.3) <i>Agenti e Collaboratori esterni</i>	49
9) GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE	49
10) I REATI APPLICABILI.....	51
II - PARTE SPECIALE	52
1. REATI COMMESSI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ART. 24 E ART. 25, D.LGS. 231).....	57
2. REATI CONTRO L'INDUSTRIA ED IL COMMERCIO (ART. 25-BIS 1, D.LGS. 231)	68
3. ABUSI DI MERCATO (ART. 25 SEXIES, D. LGS. 231/01)	70
4. DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI (ART. 24-BIS, D.LGS. 231)	74
5. REATI SOCIETARI E REATO DI INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA (ART. 25-TER E 25-DECIES, D.LGS. 231)	78
6. DELITTI COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LAVORO (ART. 25-SEPTIES, D.LGS. 231).....	85

Diaverum Italia S.r.l.
Modello di Organizzazione,
Gestione e Controllo

7. RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, AUTORICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA (ART. 25-OCTIES, D. LGS. 231)	98
8. DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE (ART. 25-NOVIES, D.LGS. 231)	102
9. REATI AMBIENTALI (ART. 25-UNDECIES, D.LGS. 231)	105
10. REATI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA NAZIONALE E TRANSNAZIONALE (ART. 24 TER, D.LGS. 231/01)	109
11. REATO DI CONTRAFFAZIONE, ALTERAZIONE O USO DI MARCHI, SEGNI DISTINTIVI OVVERO DI BREVETTI, MODELLI E DISEGNI (Art. 25-BIS, D.LGS. 231)	115
12. REATO DI IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESE TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE (Art. 25-DUODECIES, D.LGS. 231)	118
III - NOTE CONCLUSIVE.....	121

ALLEGATI

- **Allegato 1:** Dichiarazione di conoscenza del Modello;
- **Allegato 2:** Codice di Condotta;
- **Allegato 3:** Appendice contenente l'elenco dei reati presupposto rilevanti ai sensi del D.lgs. 231/2001;
- **Allegato 4:** Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione.
- **Allegato 5:** Procedura per l'Acquisto di Beni e Servizi, Procedura Selezione dei Fornitori e Stipula del Contratto, Procedura Valutazione dei Fornitori, Procedura di Gestione del Magazzino, Procedura per la Gestione della Piccola Cassa, Procedura Omaggi e Liberalità, Policy Anticorruzione, Policy sui Conflitti di Interesse, Policy sulla Gestione dei Rinvii di Pazienti, Policy Antitrust, Policy sul Whistleblowing, Policy sulla Gestione dell'Integrità delle Terze Parti, Policy sul Codice di Condotta, Policy e Procedure aziendali facenti del Sistema di Gestione delle Risorse Umane, Procedura Selezione e Assunzione del Personale, Procedura Servizi Professionali, Procedura Sponsorizzazione di Eventi Scientifici, Regolamento IT per Internet e Posta Elettronica, Misure di Sicurezza Minime in materia di Tutela dei Dati Sensibili, Policy e Procedure aziendali facenti parte del Sistema di Gestione Ambientale, Procedura Gestione dei Rifiuti, Scientific and Research Activities Policy, Procedura per la Gestione delle Operazioni Straordinarie di M&A, Codice di Comportamento dei Fornitori.

Tutti gli allegati, ed in generale tutte le policy e le procedure aziendali applicabili a Diaverum anche laddove non allegate al presente documento, sono considerati parte integrante ed essenziale del Modello.

Diaverum Italia S.r.l.
Modello di Organizzazione,
Gestione e Controllo

I - PARTE GENERALE

1) INTRODUZIONE

Il D.lgs. 8 giugno 2001 n. 231 rubricato *“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’art. 11 della Legge 29 settembre 2000 n. 300”* (di seguito anche **"D.lgs. 231"**), trova la sua genesi in alcune convenzioni internazionali e comunitarie ratificate dall'Italia che impongono di prevedere forme di responsabilità degli enti collettivi per talune fattispecie di reato.

Secondo la disciplina introdotta dal D.lgs. 231, infatti, le società possono essere ritenute “responsabili” per alcuni reati commessi o tentati, nell’interesse o a vantaggio delle società stesse, da esponenti dei vertici aziendali (i c.d. soggetti “in posizione apicale” o semplicemente “apicali”) e da coloro che sono sottoposti alla direzione o vigilanza di questi ultimi (art. 5, comma 1, del D.lgs. 231)¹.

La responsabilità amministrativa delle società è autonoma rispetto alla responsabilità penale della persona fisica che ha commesso il reato e si affianca a quest’ultima.

Tale ampliamento di responsabilità mira sostanzialmente a coinvolgere nella punizione di determinati reati il patrimonio delle società e, in ultima analisi, gli interessi economici dei soci i quali, fino all’entrata in vigore del decreto in esame, non pativano conseguenze dirette dalla realizzazione di reati commessi, nell’interesse o a vantaggio della propria società, da amministratori e/o dipendenti.

¹ Art. 5, comma 1, del D.lgs. 231: “Responsabilità dell’ente – L’ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio: a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso; b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a)”.

Diaverum Italia S.r.l.
Modello di Organizzazione,
Gestione e Controllo

Ai sensi del D.lgs. 231, alle società sono applicabili, in via diretta ed autonoma, sanzioni di natura sia pecuniaria che interdittiva in relazione a reati perpetrati da soggetti funzionalmente legati alla Società ai sensi dell'art. 5 del D.lgs. 231.

La responsabilità amministrativa è, tuttavia, esclusa se la Società ha, tra l'altro, adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione dei reati, Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo idonei a prevenire reati della stessa specie.

Tale responsabilità è, in ogni caso, esclusa se i soggetti apicali e/o i loro sottoposti hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi².

2) IL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231

In base al D.lgs. 231, l'ente può essere ritenuto responsabile soltanto per i reati espressamente richiamati dagli artt. 23, 24, 24-bis, 24-ter, 25, 25-bis, 25-bis.1, 25-ter, 25-quater, 25-quater.1, 25-quinquies, 25-sexies, 25-septies, 25-octies, 25-novies, 25-decies, 25-undecies, 25-duodecies e 25-terdecies, se commessi nel proprio interesse o a suo vantaggio dai soggetti qualificati ex art. 5, comma 1, del D.lgs. 231 stesso.³

Le fattispecie di reato richiamate dal D.lgs. 231 possono essere comprese, per comodità espositiva, nelle seguenti categorie⁴:

² Art. 5, comma 2, del D.lgs. 231: "Responsabilità dell'ente – L'ente non risponde se le persone indicate nel comma 1 hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi".

³ L'articolo 23 del D.lgs. 231 prevede inoltre la punibilità dell'ente qualora, nello svolgimento dell'attività dello stesso ente a cui è stata applicata una sanzione o una misura cautelare interdittiva, siano trasgrediti gli obblighi o i divieti inerenti a tali sanzioni e misure.

⁴ Si rappresenta che l'art. 24 bis è stato modificato dal decreto legge 14 agosto 2013, n. 93. ha introdotto nelle previsioni del D.lgs. 231 i reati di trattamento illecito di dati di cui all'art. 167 del d.lgs. 196/2003, falsità delle dichiarazioni al Garante ex art. 168 del d.lgs. 196/2003, inosservanza dei provvedimenti del Garante ex art. 170 del d.lgs. 196/2003. Tuttavia, detto decreto-legge non è successivamente stato convertito in legge nella parte relativa a detti reati.

Diaverum Italia S.r.l.
Modello di Organizzazione,
Gestione e Controllo

- reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (quali ad esempio corruzione, concussione, malversazione ai danni dello Stato, truffa ai danni dello Stato e frode informatica ai danni dello Stato, richiamati dagli artt. 24 e 25 del D.lgs. 231)⁵;
- reati informatici e trattamento illecito dei dati (quali ad esempio, accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico, installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche, danneggiamento di sistemi informatici o telematici richiamati all'art. 24-bis del D.lgs. 231)⁶;
- reati contro la fede pubblica (quali ad esempio falsità in monete, carte di pubblico credito e valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, richiamati dall'art. 25-bis del D.lgs. 231)⁷;

⁵ Si tratta dei reati seguenti: malversazione a danno dello Stato o dell'Unione europea (art. 316-bis c.p.), indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter c.p.), truffa aggravata a danno dello Stato (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.), truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.), frode informatica a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.), corruzione per l'esercizio della funzione (artt. 318, 319 e 319-bis c.p.), corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.), corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.), istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.), concussione (art. 317 c.p.), induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.); corruzione, istigazione alla corruzione e concussione di membri delle Comunità europee, funzionari delle Comunità europee, degli Stati esteri e delle organizzazioni pubbliche internazionali (art. 322-bis c.p.).

⁶ L'art. 24-bis è stato introdotto nel D.Lgs. 231 dall'art. 7 della legge 48/2008. Si tratta dei reati di falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (art. 491-bis c.p.), accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.), detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.), diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.), intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.), installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.), danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.), danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.), danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.), danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.) e frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.).

⁷ L'art. 25-bis è stato introdotto nel D.Lgs. 231 dall'art. 6 del D.L. 350/2001, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della L. 409/2001. Si tratta dei reati di falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.), alterazione di monete (art. 454 c.p.), spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.), spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.), falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.), contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.), fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.), uso di valori di bollo contraffatti o alterati

Diaverum Italia S.r.l.
Modello di Organizzazione,
Gestione e Controllo

- reati contro l'industria ed il commercio (quali ad esempio turbata libertà dell'industria e del commercio, frode nell'esercizio del commercio, vendita di prodotti industriali con segni mendaci, richiamati all'art. 25-bis.1 del D.lgs. 231)⁸;
- reati societari (quali ad esempio false comunicazioni sociali, impedito controllo, illecita influenza sull'assemblea, richiamati dall'art. 25-ter del D.lgs. 231, modificato con la legge 262/2005, con il D.lgs. 39/2010, con la legge 69/2015 e, più recentemente, con il D.lgs. 38/2017)⁹;
- reati in materia di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico (richiamati dall'art. 25-quater del D.lgs. 231);
- reati contro la personalità individuale (quali ad esempio la tratta di persone, la riduzione e mantenimento in schiavitù, richiamati dall'art. 25-quater.1 e dall'art.

(art. 464 c.p.). La previsione normativa è stata poi estesa anche alla Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.), Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.) con la modifica introdotta dall'art. 17 co. 7 lettera a) num. 1 della legge 23 luglio 2009.

⁸ L'art. 25-bis.1. è stato inserito dall'art. 17, comma 7, lettera b), della legge 23 luglio 2009, n. 99; si tratta in particolare dei delitti di turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.), illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513 bis), frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.), frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.), vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.), vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.), fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 ter), contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517 quater), Art.4 L. 350/03.

⁹ L'art. 25-ter è stato introdotto nel D.Lgs. 231 dall'art. 3 del D.Lgs. 61/2002. Si tratta dei reati di false comunicazioni sociali, fatti di lieve entità e false comunicazioni sociali delle società quotate (artt. 2621, 2621-bis e 2622 c.c.), impedito controllo (art. 2625, 2° comma, c.c.), formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.), indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.), illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.), illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.), operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.), omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629 bis c.c.), indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.), corruzione tra privati (art. 2635 c.c.), illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.), agiotaggio (art. 2637 c.c.), ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.). Il D.Lgs. 39/2010 ha abrogato la previsione dell'art. art. 2624 c.c. rubricato falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione che è stato così espunto anche dal D.Lgs. 231. Con l'entrata in vigore della Legge 69/2015 sono stati modificati i reati di false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.) e di false comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.); inoltre è stato introdotto nel novero dei reati-presupposto ex D.lgs. 231 l'art. 2621-bis rubricato "Fatti di lieve entità". Con l'entrata in vigore del D.lgs. 38/2017: (i) è stata ampliata notevolmente, in relazione al reato di corruzione tra privati di cui all'art. 2635 c.c., la categoria dei soggetti punibili per episodi corruttivi ed è stato eliminato il riferimento al "documento alla società" con la conseguenza che la punibilità dell'accordo corruttivo non è più subordinata al verificarsi di detto "documento"; (ii) è stato introdotto il nuovo reato di istigazione alla corruzione (art. 2635-bis c.c.) ampliando in questo modo anche il novero delle condotte sanzionabili, posto che con detta riforma viene ora punita anche la mera offerta o promessa di denaro o altra utilità; (iii) in base al nuovo art. 2635-ter c.c. è previsto che la condanna per il reato di corruzione tra privati e per istigazione alla corruzione comporti in ogni caso l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.

Diaverum Italia S.r.l.
Modello di Organizzazione,
Gestione e Controllo

25-*quinquies* del D.lgs. 231)¹⁰;

- reati di abuso di mercato (abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato, richiamati dall'art. 25-*sexies* del D.lgs. 231)¹¹;
- reati transnazionali, quali ad esempio l'associazione per delinquere, i reati di criminalità organizzata (ad. esempio associazioni di tipo mafioso anche straniere, scambio elettorale politico mafioso, sequestro di persona a scopo di estorsione richiamati all'art. 24-*ter* del D.lgs. 231) ed i reati di intralcio alla giustizia, sempre che gli stessi reati presentino il requisito della "transnazionalità"¹²;
- reati in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (omicidio colposo e lesioni personali gravi colpose richiamati dall'art. 25-*septies* del D.lgs. 231)¹³;

¹⁰ L'art. 25-*quinquies* è stato introdotto nel D.Lgs. 231 dall'art. 5 della legge 11 agosto 2003, n. 228. Si tratta dei reati di riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.), tratta di persone (art. 601 c.p.), acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.), intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.), reati connessi alla prostituzione minorile e allo sfruttamento della stessa (art. 600-bis c.p.), alla pornografia minorile e allo sfruttamento della stessa (art. 600-ter c.p.), detenzione di materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori (art. 600-quater c.p.), iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-*quinquies* c.p.). (art. 600 quater1 (pornografia virtuale) e art. 609 undecies (adescamento di minori). L'art. 25-quater.1 è stato introdotto dalla legge 9 gennaio 2006 n. 7 e si riferisce al delitto di mutilazione di organi genitali femminili (art. 583 bis c.p.)

¹¹ L'art. 25-*sexies* è stato introdotto nel D.Lgs. 231 dall'art. 9, comma 3, della legge 62/2005. Si tratta dei reati di abuso di informazioni privilegiate (art. 184 D.Lgs. 58/1998) e manipolazione del mercato (art. 185 D.Lgs. 58/1998).

¹² I reati transnazionali non sono stati inseriti direttamente nel D.Lgs. 231 ma tale normativa è ad essi applicabile in base all'art.10 della legge 146/2006. Ai fini della predetta legge si considera reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché: a) sia commesso in più di uno Stato; b) sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro stato; c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato; d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato. Si tratta dei reati di associazione per delinquere (art. 416 c.p.), associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.), associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater d.p.r. 43/1973), associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 d.p.r. 309/1990), disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, co. 3, 3-bis, 3-ter e 5 D.Lgs. 286/1998), induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.) e favoreggiamento personale (art. 378 c.p). Con l'entrata in vigore, in data 7 gennaio 2017, della Legge 236/2016 è stato introdotto nel Codice Penale il nuovo articolo 601-bis (i.e., "Traffico di organi prelevati da persona vivente"), cui è stata estesa la disciplina dell'articolo 416, comma 6, c.p. (i.e., "Associazione per delinquere"). La scelta del legislatore è stata quella di inserire l'art. 601-bis c.p. nel D.Lgs. 231 limitatamente alle ipotesi di reato scopo ex articolo 416, comma 6, senza in ogni caso prevederne la mera punibilità.

¹³ L'art. 25-*septies* D.Lgs. 231 è stato introdotto dalla legge 123/07. Si tratta dei reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con la violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della sicurezza e della salute sul lavoro (artt. 589 e 590, co. 3, c.p.).

Diaverum Italia S.r.l.
Modello di Organizzazione,
Gestione e Controllo

- reati di ricettazione, riciclaggio, autoriciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (richiamati dall'art. 25-*octies* del D.lgs. 231)¹⁴;
- reati in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-*novies* del D.lgs. 231)¹⁵;
- reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (art. 25-*decies* del D.lgs. 231)¹⁶;
- reati ambientali (richiamati dall'art. 25-*undecies* del D.lgs. 231, come recentemente modificato dalla legge 68/2015)¹⁷;
- reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-

¹⁴ L'art. 25-*octies* è stato introdotto nel D.lgs. 231 dall'art. 63, comma 3, del D.Lgs. 231/07, e recentemente modificato dalla legge 15 dicembre 2014, n. 186. Si tratta dei reati di ricettazione (art. 648 c.p.), riciclaggio (art. 648-bis c.p.), impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter) ed autoriciclaggio (art. 648-ter 1. c.p.).

¹⁵ L'art. 25 *novies* è stato introdotto con Legge 23 luglio 2009 n. 99 "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia" e prevede l'introduzione del decreto degli artt. 171 primo comma lett. a), terzo comma, 171 bis, 171 ter, 171 septies e 171 octies della L. 22 aprile 1941 n. 633 in tema di "Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio".

¹⁶ L'art. 25 *decies* è stato inserito dall'articolo 4, comma 1, della legge 3 agosto 2009, n. 116 che ha introdotto nelle previsioni del D.lgs. 231 l'art. 377-bis del codice penale rubricato "Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria".

¹⁷ L'art. 25 *undecies* è stato inserito dall'art. 2 del D.lgs. 7 luglio 2011 n. 121 che ha introdotto nelle previsioni del D.lgs. 231 talune fattispecie sia nelle forme delittuose (punibili a titolo di dolo) che in quelle contravvenzionali (punibili anche a titolo di colpa), tra cui: 1) art. 137 D.lgs. 152/2006 (T.U. Ambiente): si tratta di violazioni in materia di autorizzazioni amministrative, di controlli e di comunicazioni alle Autorità competenti per la gestione degli scarichi di acque reflue industriali; 2) art. 256 D.lgs. 152/2006: si tratta di attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento o, in generale, di gestione di rifiuti non autorizzate in mancanza di autorizzazione o in violazione delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni; 3) art. 257 D.lgs. 152/2006: si tratta di violazioni in materia di bonifica dei siti che provocano inquinamento del suolo, del sottosuolo e delle acque superficiali con superamento delle concentrazioni della soglia di rischio; 4) art. 258 D.lgs. 152/2006: si tratta di una fattispecie delittuosa, punita a titolo di dolo, che sanziona la condotta di chi, nella predisposizione di un certificato di analisi dei rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti ed a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto; 5) artt. 259 e 260 D.lgs. 152/2006: si tratta di attività volte al traffico illecito di rifiuti sia in forma semplice che organizzata; 6) art. 260 *bis* D.lgs. 152/2006: si tratta di diverse fattispecie delittuose, punite a titolo di dolo, concernenti il sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), che reprimono le condotte di falsificazione del certificato di analisi dei rifiuti, di trasporto di rifiuti con certificato in formato elettronico o con scheda cartacea alterati; 7) art. 279 D.lgs. 152/2006: si tratta delle ipotesi in cui, nell'esercizio di uno stabilimento, vengano superati i valori limite consentiti per le emissioni di sostanze inquinanti e ciò determini anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria. Inoltre, con l'entrata in vigore della Legge 68/2015 recante "Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente", sono stati introdotti nel novero dei reati-presupposto ex D.lgs. 231 le seguenti fattispecie di reato: Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.); Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.); Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.); Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.); e Circostanze aggravanti (art. 452-octies c.p.).

duodecies del D.lgs. 231)¹⁸;

- reato di razzismo e xenofobia (art. 25-*terdecies* del D.lgs. 231)¹⁹.

3) ADOZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO QUALE CAUSA ESIMENTE DELLA RESPONSABILITÀ DELL'ENTE

L'art. 6 del D.lgs. 231 stabilisce che l'ente non risponde del reato commesso nel suo interesse o a suo vantaggio nel caso in cui dimostri di aver “*adottato ed efficacemente attuato*”, prima della commissione del fatto, “*modelli di organizzazione e di gestione* (ulteriormente qualificati come modelli di controllo nell'art. 7 del D.lgs. 231) *idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi*”. La medesima disposizione normativa prevede, inoltre, l'istituzione di un organo di controllo interno all'ente con il compito di vigilare sul funzionamento, sull'efficacia e l'osservanza dei predetti modelli, nonché di curarne l'aggiornamento. Detti modelli di organizzazione, gestione e controllo (di seguito denominati “**Modelli(o)**”), ex. art. 6 comma 2 del D.lgs. 231, devono rispondere alle seguenti esigenze:

¹⁸ L'art. 25 *duodecies* è stato introdotto dall'art. 2 del D.lgs. 16 luglio 2012, n. 109 che ha introdotto nelle previsioni del D.Lgs. 231 l'art. 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 in base al quale datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato. Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre, se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa e, infine, se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-*bis* del codice penale.

¹⁹ L'art. 25 *terdecies* è stato inserito dall'art. 5, comma 2, della Legge 20 novembre 2017 n. 167 che ha introdotto nelle previsioni del D.Lgs. 231 il delitto di razzismo e xenofobia di cui all'articolo 3, comma 3-bis, della Legge 13 ottobre 1975, n. 654 che punisce la condotta di chi (i) propaganda idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, (ii) istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, ovvero (iii) istiga, in qualsiasi modo, a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, qualora la propaganda, l'istigazione ovvero l'incitamento si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra.

Diaverum Italia S.r.l.
Modello di Organizzazione,
Gestione e Controllo

- Individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati previsti dal D.lgs. 231;
- Prevedere specifici protocolli o procedure diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- Individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali reati;
- Prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza dei modelli (di seguito "**Organismo di Vigilanza**" oppure "**OdV**");
- Introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Inoltre, ai sensi dell'art. 6 comma 2-bis del D.lgs. 231 (introdotto dalla Legge n. 179/2017), è altresì necessario che il Modello preveda:

- Uno o più canali che consentano ai soggetti apicali e ai loro sottoposti di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del D.lgs. 231 e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del Modello dell'ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte (c.d. "Sistema di Whistleblowing"). Tali canali devono garantire la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione;
- Almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante;
- Il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del

Diaverum Italia S.r.l.
Modello di Organizzazione,
Gestione e Controllo

segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;

- Nel sistema disciplinare adottato dall'ente, sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

Ove il reato venga commesso da soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia funzionale, nonché da soggetti che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso, l'ente "non risponde se prova" che:

1. L'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un Modello idoneo a prevenire i reati della specie di quello verificatosi;
2. Il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservazione del Modello e di curare il suo aggiornamento è stato affidato ad un OdV dell'ente, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo;
3. Il reato è stato commesso eludendo fraudolentemente il Modello;
4. Non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'OdV in ordine al Modello;
5. Nel caso in cui, invece, il reato venga commesso da soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati, l'ente non è responsabile ove provi di aver adottato ed efficacemente attuato un Modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi. Un sistema di controllo interno efficace è quello che riduce in termini di ragionevole sicurezza il rischio di commissione di reati, essendo impossibile costruire un sistema "onnipotente", che elimini completamente la possibilità che un individuo violi la

legge penale.

4) DESCRIZIONE DELLA REALTÀ AZIENDALE DI DIAVERUM

Diaverum Italia S.r.l. (di seguito "**Diaverum**" o la "**Società**") opera nel settore della prestazione di servizi di dialisi per la cura di nefropatie. Nello svolgimento della propria attività, la Società si conforma ai più elevati standard di cure mediche, incoraggiando i pazienti ad assumere un ruolo attivo nel trattamento e garantendo loro la possibilità di scegliere il trattamento più adatto al loro stile di vita. La Società si impegna altresì a realizzare la propria missione, che consiste nel diventare un centro primario di riferimento per le cure renali, attraverso l'attuazione di valori portanti come competenza, ispirazione e passione. Oltre agli ordinari servizi dialitici, la Società garantisce vicinanza e assistenza ai propri pazienti anche tramite metodi innovativi, quali piattaforme di formazione e-learning funzionali ad accrescere la consapevolezza del paziente in relazione ai vari aspetti dei trattamenti cui sarà sottoposto (cos'è una malattia renale, qual è il trattamento più adatto, cosa poter fare e non fare durante la dialisi).

La Società, costituita l'8 luglio 1994, è la filiale italiana del Gruppo multinazionale Diaverum, leader a livello mondiale nel campo delle cure nefro-dialitiche e maggior fornitore indipendente di servizi in Europa. Il Gruppo Diaverum opera in Europa, America Latina, Medio Oriente e Australia, e fornisce annualmente circa 3 milioni di trattamenti. In Italia, Diaverum è arrivata oggi a prestare i propri servizi in 31 cliniche - dislocate nelle Regioni Abruzzo, Lazio, Siciliana e Puglia - prendendosi cura di circa 1.500 pazienti all'anno.

La Società si è dotata di un Sistema di Qualità integrato conforme ai requisiti delle

Diaverum Italia S.r.l.
Modello di Organizzazione,
Gestione e Controllo

norme UNI EN ISO 9001:2015.

Diaverum ha attualmente un unico socio, Diaverum Holding S.à.R.L., che ne detiene il 100% del capitale sociale.

4.1) La realtà organizzativa di Diaverum

Diaverum è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da quattro membri, di cui uno con funzione di Presidente.

Al Presidente del Consiglio di Amministrazione è attribuita, *ex lege*, la rappresentanza legale della Società. All'Amministratore Delegato (di seguito anche "AD") sono stati attribuiti ampi poteri e funzioni attinenti all'ordinaria amministrazione della Società a firma singola, oltre alla rappresentanza della Società stessa. A titolo esemplificativo, rientrano tra le funzioni dell'Amministratore Delegato:

- La responsabilità fiscale e tributaria e la tenuta dei libri fiscali: in particolare, l'AD deve assicurare che le attività sociali siano sempre compiute nel pieno e puntuale rispetto delle norme, disposizioni e prescrizioni in materia fiscale e tributaria;
- La gestione dei rapporti di lavoro: l'AD ha il compito di curare, per conto del Consiglio di Amministrazione, i rapporti di lavoro con il personale dipendente, parasubordinato e i collaboratori della Società, nonché i profili e problemi relativi, assicurando il pieno rispetto delle norme e delle disposizioni vigenti in materia di rapporto di lavoro e la puntuale esecuzione di tutti gli adempimenti contributivi, assicurativi, previdenziali assistenziali e fiscali;
- L'attuazione della normativa sanitaria e farmaceutica: nello specifico, l'AD ha il compito di assicurare che tutte le attività sociali siano sempre svolte nel pieno rispetto delle norme, delle disposizioni e delle prescrizioni vigenti in materia

Diaverum Italia S.r.l.
Modello di Organizzazione,
Gestione e Controllo

sanitaria e farmaceutica;

- La tutela ecologica e ambientale: l'AD deve assicurare che tutte le attività esercitate nei centri dialisi, uffici, depositi, locali, aree, dipendenze, pertinenze aziendali siano svolte nel pieno e puntuale rispetto delle norme, disposizioni, prescrizioni e misure previste in materia di tutela ecologica e ambientale e in materia di emissioni liquide e gassose, emissioni di rumore, prevenzione incendi rilevanti, gestione dei rifiuti, contenimento dei consumi energetici;
- Il trattamento dei dati personali: in particolare, l'AD ha il compito, *inter alia*, di (i) acquisire, quando necessarie, le autorizzazioni al trattamento dei dati da parte del Garante per la protezione dei dati personali ed eseguire le notifiche previste dalla legge, (ii) emanare le disposizioni interne richieste per l'adempimento degli obblighi posti dalla legge, (iii) incaricare i responsabili del trattamento dei dati personali e verificarne l'operato;
- L'implementazione della normativa urbanistica ed edilizia: l'AD deve assicurare che tutte le attività svolte negli uffici, depositi, locali, aree e dipendenze aziendali siano sempre conformi alle norme, disposizioni e prescrizioni in materia edilizia ed urbanistica.

Al Consiglio di Amministrazione spettano i più ampi poteri per l'ordinaria e straordinaria gestione della Società ad eccezione di quelli espressamente riservati dallo Statuto o dalla legge all'Assemblea dei Soci.

Sulla base dell'organigramma aziendale, la struttura organizzativa di Diaverum prevede le seguenti funzioni:

- Finance & Administration;
- IT;
- HR & Communication;

Diaverum Italia S.r.l.
Modello di Organizzazione,
Gestione e Controllo

- Quality & Safety;
- Procurement & Operations;
- Area Manager;
- Country Medical Direction;
- Compliance.

Le suddette funzioni sono coordinate dall'Amministratore Delegato, al quale tutte riportano. La funzione Compliance è stata recentemente istituita allo scopo di rafforzare e strutturare i meccanismi di controllo e vigilanza all'interno della Società. In particolare, grazie a questa funzione viene assicurato il rispetto del, e la conformità al, Codice di Condotta di Diaverum e alle varie policy della Società. La Compliance è altresì funzionale all'analisi e alla conseguente approvazione di tutti i processi aziendali indicati, nell'ambito della Matrice delle Attività a rischio reato conservata presso gli archivi della Società, come maggiormente esposti al rischio di commissione di reati di corruzione. Inoltre, la funzione in questione svolge un ruolo decisivo nel supportare e assistere i vari Responsabili della Prevenzione della Corruzione, laddove nominati, ai fini della predisposizione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, nonché nel coordinare gli stessi Responsabili dislocati nei vari centri di dialisi. Annualmente, la funzione Compliance organizza sessioni di aggiornamento rivolte a tutto il personale Diaverum in materia di normativa anticorruzione e sul rispetto del Modello. Infine, sulla base dei risultati ricevuti da parte dei vari Responsabili della Prevenzione della Corruzione, laddove operativi, predispone una relazione descrittiva dei risultati dell'attività svolta sul territorio nazionale e da pubblicare sul sito web aziendale.

La Società, ed il Gruppo Diaverum nel suo complesso, attribuiscono grande valore al rispetto della normativa anticorruzione e del proprio Codice di Condotta; per questo motivo, la cosiddetta compliance aziendale ed il rispetto dei principi del Codice di

Diaverum Italia S.r.l.
Modello di Organizzazione,
Gestione e Controllo

Condotta del Gruppo Diaverum è rimessa al Compliance Manager di gruppo.

Le funzioni di datore di lavoro ("**Datore di Lavoro**") sono state attribuite all'Amministratore Delegato.

La Società ha inoltre nominato un sindaco unico ed ha incaricato un soggetto terzo (i.e. KPMG) della revisione legale dei conti.

4.2) Gli strumenti di Governance di Diaverum

I principali strumenti di *governance* di cui Diaverum si è dotata, possono essere così riassunti:

- Lo Statuto che, oltre a descrivere l'attività svolta dalla Società, contempla diverse previsioni relative al governo societario;
- Il sistema delle procure e delle deleghe attribuite ai membri del Consiglio di Amministrazione e ai vari procuratori nominati;
- L'organigramma e i mansionari (*job description*);
- Il Codice di Condotta e le procedure aziendali, che regolano i principali processi nell'ambito delle varie attività svolte dalla Società.

Il presente Modello recepisce tutti gli stringenti principi etici e le procedure promosse, taluni anche a livello globale, da Diaverum, integrandoli con specifici protocolli applicabili a Diaverum in un sistema integrato di *compliance* aziendale che tiene conto, da un lato, della realtà in cui opera la Società e, dall'altro, della necessità di conformarsi agli specifici dettami della normativa italiana, della giurisprudenza in materia di responsabilità degli enti ex D.lgs. 231, nonché alle *best compliance practice* locali. A tal riguardo, è previsto in ogni caso il coinvolgimento dell'OdV per tutte le questioni legate al corretto recepimento del Modello, a presunte violazioni dello stesso, delle regole riflesse nelle procedure aziendali e della legge.

Diaverum Italia S.r.l.
Modello di Organizzazione,
Gestione e Controllo

L'insieme degli strumenti di governance adottati e delle previsioni del presente Modello consente di individuare, rispetto a tutte le attività, come siano formate e attuate le decisioni dell'ente, come previsto dall' art. 6, comma 2, lett. b), del D.lgs. 231.

4.3) Il Codice di Condotta

I principi e le regole contenuti nel presente Modello sono coerenti con quelli previsti dal Codice di Condotta che si applica a tutti i dipendenti del Gruppo Diaverum nel mondo, inclusi i dipendenti della Società, e che enuncia una serie di principi che ispirano le decisioni e i comportamenti quotidiani di tutte le persone appartenenti all'organizzazione Diaverum ("**Codice di Condotta** "). Il Codice di Condotta è costituito da un insieme di regole sia di carattere generale - tese ad individuare standard comportamentali uniformi ed a sottolineare gli obiettivi prioritari ed i valori di riferimento cui devono essere ispirati i comportamenti di chi agisce nell'interesse e per conto della Società - sia di carattere più specifico, quali, ad esempio, l'obbligo di rispetto di leggi e regolamenti, di integrità e la gestione di informazioni confidenziali.

Il Codice di Condotta è reso noto a tutti i destinatari ed esprime i principi etici che Diaverum riconosce come propri e sui quali richiama l'osservanza da parte di tutti coloro che operano per il conseguimento degli obiettivi della Società. Taluni principi rimandano ad una condotta etica e prescrivono, tra l'altro, di operare correttamente, evitare conflitti di interesse, assicurare l'accuratezza e l'integrità delle informazioni e proteggerne la riservatezza. Tale Codice di Condotta costituisce parte integrante del presente Modello e strumento fondamentale per il conseguimento degli obiettivi del Modello stesso, esprimendo linee e principi di comportamento che, tra l'altro, consentono di prevenire i reati di cui al D.lgs. 231.

Ferme restando la garanzie dovute ai dipendenti in base alle leggi vigenti in materia di

privacy, la sostanza di qualsiasi comunicazione relativa alla violazione dei principi e delle regole contenute nel Codice di Condotta che abbiano rilevanza ai fini del presente Modello, inviata al sito di Whistleblowing disponibile al seguente link: <https://diaverum.segnalazioni.net>, dovrà essere trasmessa all'Organismo di Vigilanza. Si rinvia ai successivi paragrafi per una puntuale descrizione degli strumenti disponibili per effettuare segnalazioni relative a violazioni del Modello e/o del Codice di Condotta.

5) MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO E METODOLOGIA SEGUITA PER LA SUA PREDISPOSIZIONE

5.1) Premessa

Sin dalla sua originaria adozione, avvenuta con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 29 giugno 2012, il Modello ha rappresentato per Diaverum oltre che uno strumento di esenzione dalla responsabilità della Società con riferimento alla commissione di alcune tipologie di reato, anche un atto di responsabilità sociale sia nei confronti dei portatori di interessi (soci, dipendenti, clienti, fornitori, ecc.) che nei confronti della collettività ed una affermazione dei valori etici in cui Diaverum crede fermamente.

Nonostante la costante attenzione e gli sforzi della Società per prevenire la commissione di reati, Diaverum si è trovata di recente coinvolta in indagini condotte dalla Procura della Repubblica di Catania nel procedimento penale n. 10181/14, concernenti episodi di dazione di somme di denaro o altra utilità a operatori sanitari di strutture sanitarie pubbliche che la stessa Procura riconduceva ad episodi di corruzione, commessi da dirigenti della Società al fine di ottenere l'invio presso le cliniche di Diaverum nella provincia di Catania di pazienti già in cura presso ospedali pubblici.

Diaverum Italia S.r.l.
Modello di Organizzazione,
Gestione e Controllo

Nel corso del predetto procedimento penale, Diaverum é stata sottoposta alla misura del commissariamento giudiziale delle proprie strutture esistenti nella provincia catanese, precisamente le strutture site in Acireale, Adrano, Brucoli Mare, Barcellona Pozzo di Gotto, Catania Sud, Catania Dial, Lentini, Paternò, Petralia Soprana, per la durata di un anno dal 9 novembre 2016 all'8 ottobre 2017. A definizione del predetto procedimento penale, con sentenza n. 217 del 28 febbraio 2018 il Tribunale di Catania, su richiesta di Diaverum e con l'approvazione della Procura della Repubblica, ai sensi dell'art. 63 del D.lgs. 231 ha applicato alla stessa Diaverum una sanzione pecuniaria pari ad Euro 120.000 e la confisca dei proventi derivanti da reato per una somma pari ad Euro 301.840,30.

A seguito di detto procedimento penale, l'OdV di Diaverum ha condotto un'indagine interna per verificare l'adeguatezza dei sistemi di controllo della Società per la prevenzione dei reati di corruzione, incluso il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato da Diaverum il 29 giugno 2012, e l'eventuale raggiro fraudolento delle relative prescrizioni da parte di dipendenti di Diaverum. La relazione dell'OdV ha evidenziato tre macro-criticità in relazione al Modello del 29 giugno 2012, che si sono ritenute sussistenti anche all'epoca dei fatti contestati nel procedimento penale, quali:

- a. la mancata consapevolezza del contenuto del Modello da parte dei dipendenti Diaverum e degli effetti derivanti dalla violazione delle norme di cui al D.lgs. 231;
- b. la mancata applicazione del principio di segregazione delle attività, nei processi maggiormente sensibili rispetto al rischio di commissione di reati, non prevedendo il Modello alcuna differenziazione tra i ruoli esecutivi, autorizzativi e di controllo;
- c. un carente sistema di controllo interno, da parte della sede centrale verso

Diaverum Italia S.r.l.
Modello di Organizzazione,
Gestione e Controllo

l'operatività delle cliniche, sia in relazione al processo di assunzione del personale che di approvvigionamento (nonché di gestione delle consulenze).

Nel periodo successivo a detta relazione ed all'adozione della citata sentenza del Tribunale di Catania, Diaverum ha ristrutturato completamente il proprio sistema di prevenzione della corruzione modificando la propria *governance* societaria, nominando un nuovo Amministratore Delegato, allontanando tutti i dirigenti coinvolti nel suddetto procedimento penale, nominando un Compliance Officer. Una tale attività ha comportato una completa rinnovazione del proprio Modello, ripartendo da una nuova analisi del rischio di commissione di reati ex D.lgs. 231 ed inserendo nuovi incisivi presidi per impedire la commissione di reati di corruzione.

Nell'adozione del presente Modello, significativamente modificato nella propria struttura rispetto a quella originaria del 2012, Diaverum ha preso come spunto le Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo emesse da Confindustria (le "Linee Guida Confindustria") nonché le più recenti elaborazioni della dottrina e della giurisprudenza in tema di D.lgs. 231.

5.2) Il progetto per la realizzazione del proprio modello

La elaborazione della presente versione aggiornata del Modello ha comportato l'effettuazione di una identificazione e valutazione delle aree e dei processi sensibili aziendali.

Nello specifico, in linea con quanto sopra, il progetto ha previsto la realizzazione di tre fasi operative distinte:

- **FASE I - Identificazione delle Aree Sensibili (Risk Assessment)**, ossia analisi – attraverso la verifica della documentazione rilevante e colloqui con il personale della Società – del contesto aziendale finalizzata a evidenziare in quali

attività/funzioni della Società si possono verificare illeciti rilevanti ai fini del D.lgs. 231;

- **FASE II - Gap Analysis**, ossia valutazione dell'adeguatezza dell'organizzazione aziendale preesistente e dei relativi presidi di tutela ai fini della prevenzione di tali illeciti, mettendo a confronto le regole generali contenute nel modello organizzativo di riferimento (rispondenti alle esigenze della normativa 231) con le effettive modalità di svolgimento delle attività realizzate in concreto dalla Società, così come tracciate dalla prassi aziendale. A seguito di tale confronto è stato redatto un documento di Gap Analysis, disponibile presso gli archivi della Società, in cui si sono identificate le ulteriori necessarie misure/regole da adottarsi al fine rendere il sistema dei presidi pienamente in linea con il disposto del D.lgs. 231. Particolare attenzione è stata rivolta alle misure da intraprendersi per la prevenzione dei reati di corruzione;
- **FASE III - Realizzazione del sistema di controllo interno**, consistente nella preparazione e adozione del Modello ai sensi del D.lgs. 231.

Più in dettaglio, rispetto a ciascuna delle suddette fasi:

(5.2.1) FASE I - Identificazione delle "Aree Sensibili" (Risk Assessment)

La Fase I del progetto è consistita nell'analisi delle attività svolte dalle Società nell'ambito delle quali possono essere commessi taluni dei reati previsti dal D.lgs. 231 (di seguito "attività sensibili") e delle aree, funzioni e ruoli aziendali coinvolti, anche attraverso una serie di colloqui condotti con gli amministratori, i dirigenti e i manager della Società. Tale attività ha consentito di individuare, per ogni area/attività sensibile identificata, le modalità di svolgimento, le funzioni, i ruoli/responsabilità dei soggetti coinvolti e gli elementi di controllo esistenti, al fine di verificare in quali aree/settori di attività e secondo quali modalità si potessero astrattamente realizzare le fattispecie di

reato di cui al D.lgs. 231.

E' stata svolto, altresì, un esame della documentazione societaria al fine di meglio comprendere l'attività e di identificare gli ambiti aziendali oggetto dell'intervento.

(5.2.2) FASE II - Gap Analysis

Per i processi sensibili, è stato elaborato un documento di Gap Analysis, mettendo a confronto le regole generali contenute nel modello organizzativo di riferimento (rispondenti alle esigenze della normativa del D.lgs. 231) con le effettive modalità di esecuzione delle attività svolte in Diaverum.

Il documento di Gap Analysis è finalizzato a rilevare gli standard di controllo che devono essere adottati e/o migliorati e comunque necessariamente rispettati per consentire alla Società di instaurare un'organizzazione che consenta di evitare la commissione di reati.

Gli standard di controllo sono fondati sui seguenti principi generali che devono essere rispettati nell'ambito di ogni attività sensibile individuata:

- *Segregazione dei compiti*: preventiva ed equilibrata distribuzione delle responsabilità e previsione di adeguati livelli autorizzativi, idonei ad evitare la commistione di ruoli potenzialmente incompatibili o eccessive concentrazioni di responsabilità e poteri in capo a singoli soggetti. In particolare, deve essere garantita la separazione delle responsabilità tra chi esegue e chi autorizza il processo;
- *Regolamentazione*: esistenza di regole formali o prassi consolidate idonee a fornire principi di comportamento e modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili;
- *Poteri autorizzativi e di firma*: i poteri autorizzativi e di firma devono essere: (i)

coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate; (ii) chiaramente definiti e conosciuti all'interno della Società;

- *Tracciabilità*: principio secondo il quale: (i) ogni operazione relativa all'attività sensibile deve essere, ove possibile, adeguatamente registrata; (ii) il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell'attività sensibile deve essere verificabile *ex post*, anche tramite appositi supporti documentali.

Oltre ai principi generali sopra elencati, in relazione alle singole attività, sono indicate procedure operative di controllo specifiche volte a mitigare i rischi tipici del processo sensibile considerato.

(5.2.3.) FASE III - Realizzazione del sistema di controllo interno

Lo svolgimento della Fase III del progetto ha previsto lo sviluppo delle seguenti componenti del sistema di controllo interno:

- Adozione delle misure indicate nel documento di Gap Analysis;
- Revisione e aggiornamento delle procedure esistenti, predisposizione di nuove procedure idonee alla prevenzione dei reati rilevanti ex D.lgs. 231;
- Analisi e aggiornamento del sistema disciplinare e sanzionatorio già applicato dalla Società;
- Affidamento dell'incarico all'Organismo di Vigilanza;
- Implementazione del sistema relativo ai flussi informativi e segnalazioni nei confronti dell'Organismo di Vigilanza.

Al termine dell'attività sopra descritta è stato predisposto il presente Modello, articolato in tutte le sue componenti.

Il Modello persegue l'obiettivo di configurare un sistema strutturato ed organico che, tenuto conto dell'attività svolta dalla Società, è volto a prevenire, per quanto possibile,

la commissione di condotte che possano integrare i reati contemplati dal D.lgs. 231.

Il Modello è suddiviso (i) nella presente “**Parte Generale**”, che descrive l’attività svolta dalla Società e definisce la struttura necessaria per l’attuazione del Modello, quali il funzionamento dell’Organismo di Vigilanza ed il sistema sanzionatorio; (ii) nella “**Parte Speciale**”, il cui contenuto è costituito dall’individuazione delle aree sensibili con la previsione dei relativi presidi (per esempio, il Codice di Condotta e le procedure di controllo rispetto ad attività considerate potenzialmente a rischio di commissione di reati ex D.lgs. 231); (iii) nell’**Appendice al Modello**", ad esso allegata, che elenca ed illustra i reati di cui al D.lgs. 231; e, per quanto riguarda l'attività svolta nei centri di dialisi situati nel territorio della Regione Siciliana, (iv) nel "**Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione**", redatto ai sensi della Legge n. 190/2012 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione", e predisposto da Diaverum in attuazione della Circolare dell'Assessorato della Salute della Regione Siciliana del 18 maggio 2018 che ha impartito alle strutture sanitarie private accreditate e convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale la direttiva di predisporre un apposito piano di prevenzione della corruzione da incardinare in seno al Modello ex D.lgs. 231 e di nominare un Responsabile della Prevenzione della Corruzione per ciascun centro di dialisi situato nel territorio della Regione Siciliana. Tale Piano di Prevenzione della Corruzione si applica a tutti i centri di dialisi Diaverum operanti sul territorio della Regione Siciliana.

La Fase III del progetto si conclude con lo svolgimento delle seguenti attività:

- Formazione e Comunicazione al Personale;
- Diffusione del Codice di Condotta aziendale e del Modello.

(5.2.4.) Approvazione formale del Modello e nomina dell’OdV

Diaverum Italia S.r.l.
Modello di Organizzazione,
Gestione e Controllo

L'approvazione formale del Modello e la nomina dell'OdV avverrà con delibera del Consiglio di Amministrazione e del Socio Unico.

Poiché il Modello è un atto che emana dai vertici aziendali, resta naturalmente al Consiglio di Amministrazione, pur nel rispetto del ruolo dell'OdV ed eventualmente su proposta di tale organo, la responsabilità di svolgere un ruolo propulsivo nell'assicurare il recepimento e il rispetto del presente Modello, nonché di approvare le eventuali modifiche e aggiornamenti correttivi o evolutivi dello stesso. Ne consegue che le successive modifiche e integrazioni sostanziali sono rimesse al Consiglio di Amministrazione della Società, eventualmente su proposta dell'OdV.

Per "sostanziale" si intende l'adeguamento del documento in seguito a riorganizzazione della struttura aziendale e variazioni/aggiornamenti legislativi che comportino una modifica delle aree di rischio.

6) ORGANISMO DI VIGILANZA

6.1) Identificazione, collocazione e requisiti di funzionamento

Come si è detto, l'art. 6 del D.lgs. 231 individua un ulteriore requisito affinché la Società possa essere esonerata dalla responsabilità conseguente alla commissione dei reati ivi elencati: l'istituzione di un OdV "dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo" e con il compito di "vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, curandone l'aggiornamento". Si tratta di un organo della Società che va posto in posizione di assoluta terzietà e di indipendenza rispetto agli altri organi della Società, in particolare a quelli di amministrazione e gestione.

Come confermato dalla prevalente dottrina e dalla più recente giurisprudenza, nonché dalle Linee Guida Confindustria, i requisiti che l'OdV deve soddisfare per un efficace

svolgimento delle predette funzioni sono:

- a) **Autonomia e indipendenza:** l'OdV deve possibilmente annoverare tra i suoi componenti almeno un soggetto esterno alla Società, che dovrebbe svolgere la funzione di Presidente nel caso di organo collegiale, deve esser sprovvisto di compiti operativi e deve avere solo un rapporto di staff e non di subordinazione gerarchica con il vertice operativo aziendale. I componenti interni non possono avere ruoli decisionali nelle attività identificate come attività sensibili;
- b) **Professionalità nell'espletamento dei propri compiti:** a tal fine, i componenti del suddetto organo devono possedere conoscenze specifiche in relazione a qualsiasi tecnica utile all'adozione di misure idonee a prevenire la commissione di reati, individuare le cause di quelli già commessi, nonché verificare il rispetto del Modello da parte degli appartenenti all'organizzazione aziendale;
- c) **Continuità di azione:** tale requisito esclude la saltuarietà o sporadicità dell'attività dell'OdV; e
- d) **Onorabilità e assenza di conflitti di interessi:** per i relativi requisiti si rinvia al successivo paragrafo 6.3.

6.2) Funzioni e poteri dell'OdV

In base a quanto stabilito dal D.lgs. 231, e tenuto conto delle indicazioni delle principali linee guida, le funzioni svolte dall'OdV possono essere così schematizzate:

- **Verifica e vigilanza sull'effettività del Modello,** che consiste nel verificare la coerenza tra comportamenti concreti tenuti da soggetti apicali e sottoposti ed il Modello.

Diaverum Italia S.r.l.
Modello di Organizzazione,
Gestione e Controllo

- **Valutazione dell'adeguatezza del Modello**, ossia dell'idoneità dello stesso, in relazione alla tipologia di attività e alle caratteristiche della Società, ad evitare i rischi di realizzazione di reati. Ciò impone un'attività di proposizione agli organi aziendali di aggiornamento del Modello in funzione dell'evolversi della struttura aziendale e dell'eventuale evolversi del disposto normativo.
- **Aggiornamento del Modello**, attività che consiste nel proporre al Socio Unico e al Consiglio di Amministrazione l'adeguamento del Modello in tutti i casi in cui si renda necessario o opportuno migliorarne l'efficacia a seguito di modifiche alla legislazione, alla struttura della Società e/o all'evoluzione giurisprudenziale.
- **Informazione e formazione sul Modello**, attività che consiste nel promuovere e monitorare costantemente le iniziative dirette a favorire la diffusione del Modello presso tutti i soggetti tenuti al rispetto delle relative previsioni.
- **Gestione dei flussi informativi da e verso l'OdV**, funzione che permette all'OdV di relazionarsi con tutti gli organi societari, il personale ed i terzi e di mantenersi costantemente aggiornato in merito a taluni eventi riguardanti l'attività della Società, come meglio specificato in seguito.

Nell'esecuzione dei compiti assegnatigli, l'OdV è sempre tenuto a:

- documentare puntualmente, anche mediante la compilazione e la tenuta di appositi registri, tutte le attività svolte, le iniziative ed i provvedimenti adottati, così come le informazioni e le segnalazioni ricevute, anche al fine di garantire la completa tracciabilità degli interventi intrapresi e delle indicazioni fornite alle funzioni aziendali interessate; e
- registrare e conservare tutta la documentazione formata, ricevuta o comunque raccolta nel corso del proprio incarico e rilevante ai fini del corretto svolgimento

dell'incarico stesso.

Nell'ambito delle **attività connesse alla verifica ed alla vigilanza sul Modello**, l'OdV deve:

- verificare periodicamente l'adeguatezza del Modello, ovvero la sua idoneità a prevenire il verificarsi di comportamenti illeciti, nonché ad evidenziarne l'eventuale realizzazione;
- verificare l'effettività del Modello, ovvero la rispondenza tra i comportamenti concreti e quelli formalmente previsti dal Modello stesso; e
- monitorare l'attività aziendale, inclusa la funzionalità del complessivo sistema preventivo adottato dalla Società con riferimento al settore della salute e della sicurezza sul lavoro, effettuando verifiche periodiche e straordinarie.

A tali fini, l'OdV ha il compito di monitorare l'attività aziendale, effettuando tutte le verifiche ritenute più opportune, ivi incluse, a titolo esemplificativo, quelle periodiche, programmate, straordinarie e mirate, nonché i relativi *follow-up*, secondo le modalità previste nel presente Modello e, ove predisposto, nel Regolamento che l'OdV potrà adottare per disciplinare più nel dettaglio le proprie regole di funzionamento a seguito della formale nomina dello stesso da parte del Consiglio di Amministrazione e del Socio Unico. Tale regolamento potrà contenere, inoltre, le regole specifiche relative alla convocazione delle riunioni dell'OdV e la disciplina delle attività svolte da tale organo.

L'OdV deve curare l'aggiornamento del Modello, proponendo al Consiglio di Amministrazione e al Socio Unico, o alle funzioni di volta in volta competenti, l'adeguamento dello stesso in tutti i casi in cui si renda necessario o opportuno migliorarne l'efficacia, anche in considerazione di:

Diaverum Italia S.r.l.
Modello di Organizzazione,
Gestione e Controllo

- eventuali sopraggiunti interventi normativi;
- variazioni della struttura organizzativa o dell'attività aziendale;
- riscontrate significative violazioni o disfunzioni del Modello.

Per quanto attiene **l'Informazione e la Formazione sul Modello**, l'OdV ha il compito di:

- promuovere e monitorare costantemente le iniziative dirette a favorire la diffusione del Modello presso tutti i soggetti tenuti al rispetto delle relative previsioni (di seguito, per brevità, "Destinatari");
- promuovere e monitorare, con la dovuta continuità e completezza, le iniziative, ivi inclusi i corsi e le comunicazioni, volte a favorire un'adeguata conoscenza del Modello da parte di tutti i Destinatari;
- riscontrare con la opportuna tempestività, anche mediante la predisposizione di appositi pareri, le richieste di chiarimento e/o di consulenza provenienti dalle funzioni o risorse aziendali ovvero dagli organi amministrativi e di controllo, qualora connesse e/o collegate al Modello.

Per l'espletamento dei compiti ad esso assegnati, all'OdV sono riconosciuti tutti i poteri necessari ad assicurare una puntuale ed efficiente vigilanza sull'efficace funzionamento e sull'osservanza del Modello, nessuno escluso.

A titolo esemplificativo, l'OdV, anche per il tramite delle risorse di cui dispone o di cui si avvale, ha facoltà, a titolo esemplificativo:

- di effettuare, anche a sorpresa, tutte le verifiche e le ispezioni ritenute opportune ai fini del corretto espletamento dei propri compiti;

Diaverum Italia S.r.l.
Modello di Organizzazione,
Gestione e Controllo

- di accedere liberamente presso tutte le funzioni, gli archivi ed i documenti della Società, senza alcun consenso preventivo o necessità di autorizzazione, al fine di ottenere ogni informazione, dato o documento ritenuto necessario;
- di disporre, ove occorra, l'audizione delle risorse che possano fornire indicazioni o informazioni utili in merito allo svolgimento dell'attività aziendale o ad eventuali disfunzioni o violazioni del Modello;
- di avvalersi, sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità, dell'ausilio di tutte le strutture della Società ovvero di consulenti esterni; e
- di disporre, per ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento dei suoi compiti, delle risorse finanziarie stanziare dal Consiglio di Amministrazione e dal Socio Unico.

Tutte le funzioni aziendali devono collaborare con l'OdV e, in particolare, devono rispondere tempestivamente alle richieste dallo stesso inoltrate, nonché mettere a disposizione tutta la documentazione e, comunque, ogni informazione necessaria allo svolgimento dell'attività di vigilanza. L'OdV, infatti, potrà ricorrere alla collaborazione di tutte le funzioni aziendali per richiedere, ad esempio, consulenze su argomenti di carattere specialistico, avvalendosi, in funzione del tipo di esigenza, del supporto sia di singoli referenti, sia eventualmente di team multifunzionali.

Alle funzioni aziendali che, nell'erogazione di tale supporto, vengano a conoscenza di informazioni ritenute sensibili, saranno estesi gli stessi obblighi di riservatezza previsti per le risorse dell'OdV. Nell'ipotesi in cui l'incarico sia affidato, a consulenti esterni, nel relativo contratto dovranno essere previste clausole che obblighino gli stessi al rispetto della riservatezza sulle informazioni e/o sui dati acquisiti o comunque conosciuti o ricevuti nell'espletamento dell'incarico.

6.3) Identificazione dell'OdV

In attuazione di quanto previsto dal D.lgs. 231, il Consiglio di Amministrazione e il Socio Unico hanno individuato il proprio OdV in un organo collegiale composto da tre membri, tra cui viene indicato anche il Presidente, che dovrà essere un professionista qualificato esterno a Diaverum. Al fine di garantire all'OdV la piena conoscenza della realtà aziendale della Società e favorire la continuità d'azione, tra gli altri membri (i.e. oltre al Presidente) dovrà esservi sempre almeno un soggetto appartenente all'organizzazione della Società, sempre nel rispetto dei requisiti di cui al presente Paragrafo 6.

Ciascun membro dell'OdV resta in carica per tre anni con decorrenza dalla data della nomina.

I componenti esterni dell'OdV sono sempre scelti tra professionisti qualificati ed esperti in ambito legale, di sistemi di controllo interno o di revisione contabile.

Costituiscono motivi di ineleggibilità e/o decadenza dei componenti l'OdV:

- l'interdizione, l'inabilitazione, il fallimento o, comunque, la condanna penale, anche non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal D.lgs. 231 o, comunque ad una pena che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità di esercitare uffici direttivi;
- l'esistenza di relazioni di parentela, coniugio o affinità entro il quarto grado con il Consiglio di Amministrazione, nonché con i medesimi membri delle eventuali società controllanti e/o controllate;
- l'esistenza di conflitti di interesse con la Società per il fatto di (i) essere pubblico

Diaverum Italia S.r.l.
Modello di Organizzazione,
Gestione e Controllo

ufficiale che negli ultimi tre anni ha esercitato poteri autoritativi o negoziali a beneficio di Diaverum, (ii) essere parente entro il terzo grado o affine di pubblici ufficiali di cui al punto (i) che precede o di dipendenti di aziende di certificazione che collaborano con la Società o di fornitori della Società stessa, (iii) essere parente entro il terzo grado o affine di operatori sanitari di strutture pubbliche e/o private che possano riferire pazienti ai centri di dialisi di Diaverum; e

- fatto salvo l'eventuale rapporto di lavoro subordinato per i componenti interni dell'OdV, l'esistenza di rapporti di natura patrimoniale tra i componenti l'OdV e la Società o le eventuali società che la controllano o da questa controllate, tali da compromettere l'indipendenza dei componenti stessi.

Qualora, nel corso dell'incarico, dovesse sopraggiungere una causa di decadenza o intervenissero le dimissioni di uno dei membri, il membro interessato è tenuto ad informare immediatamente il Consiglio di Amministrazione e il Socio Unico che provvederanno alla nomina di un sostituto.

Le ipotesi di ineleggibilità e/o decadenza sono estese anche alla risorse di cui l'OdV si avvale direttamente nell'espletamento delle proprie funzioni.

L'incarico conferito ai membri dell'OdV può essere revocato dal Consiglio di Amministrazione e dal Socio Unico solo per giusta causa.

Nello svolgimento della propria attività, l'OdV sarà dotato di adeguate risorse finanziarie liberamente accessibili ed assistito dalle risorse necessarie, di volta in volta individuate, tra il personale della Società.

Il Consiglio di Amministrazione assegna all'OdV le risorse finanziarie ritenute opportune ai fini dello svolgimento dell'incarico assegnato. Con riguardo alle risorse finanziarie, l'OdV potrà disporre, per ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento

Diaverum Italia S.r.l.
Modello di Organizzazione,
Gestione e Controllo

dei suoi compiti, del budget che il Consiglio di Amministrazione gli ha assegnato.

Con precipuo riguardo alle questioni connesse alla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, l'OdV dovrà avvalersi di tutte le risorse attivate dalla Società per la gestione dei relativi aspetti.

L'OdV nell'esercizio dei poteri di controllo e di ispezione può, in qualsiasi momento, nell'ambito della propria autonomia e discrezionalità, procedere ad interventi di controllo e di verifica in merito all'efficacia e all'applicazione del Modello. Nell'esercizio di tali poteri potrà richiedere di consultare la documentazione inerente l'attività svolta dalle singole funzioni aziendali e dai soggetti preposti alle fasi dei processi a rischio oggetto di controllo e/o di ispezione, estraendone eventualmente copia, nonché effettuare interviste e richiedere, se del caso, relazioni scritte.

I dipendenti della Società sono tenuti a collaborare con l'OdV nello svolgimento delle sue funzioni, eventualmente fornendo allo stesso la documentazione aziendale necessaria allo svolgimento delle attività di competenza dello stesso. La segnalazione di eventuali condotte illecite rilevanti ai sensi del D.lgs. 231, di violazioni del presente Modello e/o delle procedure/protocolli ivi previsti può essere inoltrata all'indirizzo email: odv@diaverum.com, ovvero in forma cartacea e riservata a: Diaverum Italia S.r.l. - Cortese Attenzione dell'Organismo di Vigilanza, 20090 - Assago (MI), Strada Uno SNC, Palazzo WTC, IV piano, scala B. Ferme restando la garanzie dovute ai dipendenti in base alle leggi vigenti in materia di privacy, all'OdV dovrà inoltre essere trasmessa la sostanza di qualsiasi comunicazione relativa alle violazioni delle regole e dei principi contenuti nel Codice di Condotta che abbiano rilevanza ai fini del presente Modello e che siano state inviate alla Società tramite il sito di Whistleblowing disponibile al seguente link: <https://diaverum.segnalazioni.net>.

Le segnalazioni relative ad eventuali violazioni dell'OdV potranno essere indirizzate direttamente al Consiglio di Amministrazione affinché questo deleghi uno dei suoi membri a svolgere le indagini ritenute necessarie e/o opportune.

Tutte le segnalazioni dovranno essere gestite con modalità tali da garantire la riservatezza del segnalante, il quale sarà anche tutelato da ogni tipo di discriminazione o ritorsione, come meglio precisato al successivo Paragrafo 6.4 e alla Sezione 8.

6.4) Il flusso informativo verso l'OdV

L'obbligo di informazione all'OdV di cui all'art. 6 comma 2, lettera d), del D.lgs. 231 - da effettuarsi tramite email all'indirizzo dell'OdV sopra indicato - è concepito quale ulteriore strumento per agevolare l'attività di vigilanza sull'efficacia del Modello e di accertamento a posteriori delle cause che hanno reso possibile il verificarsi del reato.

La violazione di tale obbligo comporterà l'applicazione delle sanzioni disciplinari previste nel presente Modello.

Nella specie, le informazioni potranno riguardare, ad esempio:

- le decisioni relative alla richiesta, erogazione ed utilizzo di finanziamenti pubblici;
- le richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti e/o dai dipendenti nei confronti dei quali la magistratura procede per i reati previsti dalla richiamata normativa;
- i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al D.lgs. 231;

Diaverum Italia S.r.l.
Modello di Organizzazione,
Gestione e Controllo

- le commissioni di inchiesta o relazioni interne dalle quali emergano responsabilità per le ipotesi di reato di cui al D.lgs. 231;
- le notizie relative alla effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del Modello, con evidenza dei procedimenti disciplinari svolti e delle eventuali sanzioni irrogate ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni.

Le informazioni fornite all'OdV mirano a migliorare la sua attività di pianificazione dei controlli e non, invece, ad imporre attività di verifica puntuale e sistematica di tutti i fenomeni rappresentati. In altre parole, sull'OdV non incombe un obbligo di agire ogni qualvolta vi sia una segnalazione, essendo rimesso alla sua discrezionalità e responsabilità stabilire in quali casi attivarsi. Tutte le unità organizzative - ma in primo luogo le strutture ritenute a rischio reato secondo quanto riportato nella Matrice delle Attività a rischio reato conservata presso gli archivi della Società - hanno la responsabilità di portare a conoscenza dell'OdV qualunque tipo di informazione, sia nei casi previsti dal Modello, sia in ogni altro caso in cui l'informazione, anche proveniente da terzi, possa avere attinenza con l'attuazione del Modello. L'obbligo informativo è rivolto in primo luogo al Consiglio di Amministrazione quale organo di vertice della Società verso cui si dirigono i flussi informativi di tutte le altre funzioni e divisioni aziendali ed in special modo quelle che sono responsabili della gestione delle risorse economico-finanziarie della Società.

Come indicato al precedente paragrafo 6.3), le segnalazioni circostanziate di eventuali condotte illecite rilevanti ai sensi del D.lgs. 231, di violazioni del presente Modello e/o delle procedure/protocolli ivi previsti, fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, potranno essere inoltrate elettronicamente all'OdV al suo indirizzo email

Diaverum Italia S.r.l.
Modello di Organizzazione,
Gestione e Controllo

ovvero anche in forma cartacea e riservata a: Diaverum Italia S.r.l. - Cortese Attenzione dell'Organismo di Vigilanza, 20090 - Assago (MI), Strada Uno SNC, Palazzo WTC, IV piano, scala B.

Quale ulteriore canale alternativo, eventuali segnalazioni potranno inoltre essere inviate alla Società, con modalità informatiche ed in forma riservata, collegandosi al sito di Whistleblowing disponibile al seguente link: <https://diaverum.segnalazioni.net>.

Ai fini del corretto uso del Sistema di Whistleblowing, la Società ha avuto cura di predisporre le istruzioni operative a cui i soggetti apicali, i loro sottoposti ed eventuali soggetti terzi devono attenersi per l'effettuazione e l'invio delle segnalazioni. Tali istruzioni sono disponibili nella pagina iniziale del sito di Whistleblowing sopra citato (<https://diaverum.segnalazioni.net>).

Come già precisato, ferme restando la garanzie dovute ai dipendenti in base alle leggi vigenti in materia di privacy, all'OdV dovrà inoltre essere trasmessa la sostanza di qualsiasi segnalazione relativa ad eventuali condotte illecite che abbiano rilevanza ai fini del presente Modello e che siano state inviate alla Società tramite il sito di Whistleblowing sopra citato. Inoltre, ciascun Responsabile per la Prevenzione della Corruzione dovrà ricevere copia della eventuale segnalazione che si riferisca a presunte violazioni commesse nella clinica per la quale è responsabile.

L'OdV, e chiunque riceva segnalazioni, agirà nella massima riservatezza, in modo da garantire i segnalanti contro eventuali comportamenti ritorsivi, discriminatori e/o penalizzanti, collegati - direttamente o indirettamente - alla segnalazione stessa, i quali sono espressamente vietati e soggetti alle sanzioni disciplinari di cui alla successiva Sezione 8 della presente Parte Generale, assicurando altresì la segretezza dell'identità

del segnalante (salvo la ricorrenza di eventuali obblighi di legge).

L'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che segnalino eventuali condotte illecite rilevanti ai sensi del D.lgs. 231, di violazioni del presente Modello e/o delle procedure/protocolli ivi previste può essere denunciata all'Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza, oltre che dal segnalante, anche dall'organizzazione sindacale indicata dal medesimo.

Il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante è nullo. Sono altresì nulli il mutamento di mansioni ai sensi dell'articolo 2103 del Codice civile, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante. È onere del datore di lavoro, in caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari, demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti o sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della segnalazione, dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa.

I flussi informativi verso l'OdV per quanto concerne le attività a rischio sono indicati nella Parte Speciale del Modello in corrispondenza di ciascuna area di rischio.

Per quanto riguarda il Consiglio di Amministrazione, i flussi informativi verso l'OdV sono così regolati e comprendono:

- copia delle decisioni relative ad operazioni straordinarie (ad esempio, fusioni, acquisizioni, scissioni societarie, cessioni d'azienda) o ad operazioni che comportino modifiche della struttura organizzativa della Società e, dunque, aggiornamenti dell'analisi dei rischi-reato della Società, qualora non coperte da necessità di riservatezza;

Diaverum Italia S.r.l.
Modello di Organizzazione,
Gestione e Controllo

- copia delle deleghe e sub-deleghe di funzioni e delle procure rilasciate nella Società;
- qualsivoglia segnalazione allo stesso pervenuta, relativa all'applicazione del D.lgs. 231;
- eventuali richieste di assistenza legale inoltrate dai responsabili di funzione e/o dipendenti in caso di avvio di un procedimento giudiziario per i reati previsti dal D.lgs. n. 231;
- relazioni su procedimenti disciplinari attivati dalla Società e sanzioni applicate all'esito del procedimento con la specifica delle ragioni che ne hanno legittimato l'irrogazione, nonché eventuali decisioni di archiviazione di un procedimento disciplinare o di non irrogare sanzioni e le relative ragioni.

Tutte le funzioni della Società hanno un obbligo generale di segnalare all'OdV ogni anomalia o circostanza insolita riscontrata nello svolgimento delle proprie attività che possa rilevare ai fini delle responsabilità di cui al D.lgs. 231 (Obbligo Generale di Segnalazione all'OdV, di seguito "OGS").

Oltre a quanto previsto dall'OGS, dai rapporti e dalla documentazione di cui sopra, tutti i dipendenti, i collaboratori e l'Organo Amministrativo della Società trasmetteranno senza indugio all'OdV quanto segue:

- qualsivoglia richiesta di informazioni o ordine di esibizione di documentazione proveniente da qualunque pubblica autorità (ad esempio, autorità giudiziaria, forze dell'ordine, Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Garante per la Protezione dei Dati Personali, etc.) direttamente o indirettamente ricollegabili a circostanze che possano rilevare ai fini di eventuali declaratorie di responsabilità

Diaverum Italia S.r.l.
Modello di Organizzazione,
Gestione e Controllo

ai sensi del D.lgs. 231;

- mutamenti previsti nella struttura organizzativa delle funzioni/divisioni della Società o modifiche alle procedure organizzative applicate all'interno di esse. Trattasi di informazioni da far pervenire all'OdV dopo la loro adozione;
- il testo finale approvato di ogni procedura organizzativa.

La documentazione relativa alle segnalazioni deve essere conservata presso gli uffici dell'OdV che potrà indicare ulteriori flussi necessari all'espletamento della propria attività.

Infine, l'OdV potrà scambiare informazioni con gli OdV di altre società del gruppo Diaverum che abbiamo implementato il Modello Organizzativo e partecipare ad incontri periodici con tali OdV al fine di condividere possibili notizie rilevanti e criticità. I suddetti scambi di informazione e incontri potranno avere ad oggetto, ad esempio, la definizione delle attività programmate e compiute, le iniziative assunte, le misure predisposte in concreto ed eventuali criticità riscontrate. L'attività sopra descritta dovrà avere mera finalità conoscitiva e di coordinamento, mirando a individuare eventuali aree rivelatesi a rischio al fine di consentire un coordinamento nell'individuazione dei più idonei strumenti di prevenzione.

6.5) Il riporto da parte dell'organismo di vigilanza nei confronti degli organi sociali

L'OdV effettua una costante e precisa attività di reporting agli organi societari, in particolare relazionando per iscritto, con cadenza annuale, il Consiglio di Amministrazione ed il Compliance Manager del gruppo Diaverum, a cui è affidato un ruolo propulsivo nell'ambito dell'attività di diffusione della compliance aziendale,

sull'attività compiuta nel periodo e sull'esito della stessa, fornendo pure una anticipazione sulle linee generali di intervento per il periodo successivo.

L'attività di reporting avrà ad oggetto, in particolare:

- l'attività, in genere, svolta dall'OdV;
- eventuali problematiche o criticità che si siano evidenziate nel corso dell'attività di vigilanza;
- le azioni correttive, necessarie o eventuali, da apportare al fine di assicurare l'efficacia e l'effettività del Modello;
- l'accertamento di comportamenti non in linea con il Modello;
- la rilevazione di carenze organizzative o procedurali tali da esporre la Società al pericolo che siano commessi reati rilevanti ai fini del D.lgs. 231;
- l'eventuale mancata o carente collaborazione da parte delle funzioni aziendali nell'espletamento dei propri compiti di verifica e/o d'indagine;
- in ogni caso, qualsiasi informazione ritenuta utile ai fini dell'assunzione di determinazioni urgenti da parte degli organi deputati.

Gli incontri dell'OdV, da tenersi regolarmente con la cadenza che sarà determinata dallo stesso OdV, ma comunque non inferiore ad un incontro per trimestre, devono essere verbalizzati e le copie dei verbali devono essere conservate presso gli uffici dell'OdV, nonché inviate per conoscenza al Consiglio di Amministrazione.

6.6) Le norme etiche che regolamentano l'attività dell'OdV

I componenti dell'OdV, nonché le sue risorse, sono chiamate al rigoroso rispetto, oltre che delle norme etiche e comportamentali di carattere generale emanate da Diaverum, degli ulteriori e specifici standard di condotta di seguito riportati.

Diaverum Italia S.r.l.
Modello di Organizzazione,
Gestione e Controllo

Essi si applicano sia ai componenti dell'OdV e alle sue risorse, sia a tutte le altre risorse (interne od esterne) che forniscano supporto all'OdV nello svolgimento delle sue attività.

Nell'esercizio delle attività di competenza dell'OdV, è necessario:

- assicurare che le stesse vengano realizzate con onestà, obiettività ed accuratezza;
- garantire un atteggiamento leale nello svolgimento del proprio ruolo evitando che, con la propria azione o con la propria inerzia, si commetta o si renda possibile una violazione delle norme etiche e comportamentali di Diaverum;
- non accettare doni o vantaggi di altra natura da dipendenti, clienti, fornitori o soggetti rappresentanti la Pubblica Amministrazione con i quali Diaverum intrattiene, o potrebbe verosimilmente intrattenere, rapporti;
- evitare la realizzazione di qualsiasi comportamento che possa ledere il prestigio e la professionalità dell'OdV o dell'intera organizzazione aziendale;
- assicurare, nella gestione delle informazioni acquisite nello svolgimento delle proprie attività, la massima riservatezza. E' in ogni caso fatto divieto di utilizzare informazioni riservate quando questo possa configurare violazioni delle norme sulla privacy o di qualsiasi altra norma di legge, arrecare vantaggi personali di qualsiasi tipo sia a chi le utilizza, sia a qualsiasi altra risorsa interna od esterna all'azienda o ledere la professionalità e/o l'onorabilità dell'OdV, di altre funzioni aziendali o di qualsiasi altro soggetto interno od esterno alla Società;
- riportare fedelmente i risultati della propria attività, mostrando accuratamente qualsiasi fatto, dato o documento che, qualora non manifestato, provochi una rappresentazione distorta della realtà.

7) ATTIVITÀ DI FORMAZIONE, INFORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE

La Società provvede alla diffusione del Modello, con le modalità di seguito individuate:

- trasmissione - a seconda dei casi, tramite e-mail e/o fax e/o posta e/o consegna *brevi manu* - ai dipendenti della Società (con indicazione relativa alla circostanza che il Modello è da ritenersi vincolante per tutti i dipendenti) che sottoscriveranno il modulo allegato (Dichiarazione di conoscenza del Modello);
- pubblicazione nella pagina internet della Società, disponibile al seguente link: www.diaverum.com, accessibile a tutti i dipendenti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, comma 1, della Legge 300/1970 (Statuto dei Lavoratori);
- informativa a collaboratori esterni e fornitori relativamente all'esistenza del Modello e del Codice di Condotta. A tal fine la Società inserirà nei contratti con i propri collaboratori esterni e fornitori, una clausola del seguente tenore, o altra formulazione equivalente qualora la controparte ne richieda modifiche, ma sempre nel rispetto della *ratio* della clausola: "*Codice di Condotta e Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo: Il [Inserire il nome della controparte contrattuale] prende atto che Diaverum ha adottato un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.lgs. 231/2001 per la prevenzione dei reati in esso previsti e si impegna a rispettare i principi contenuti nel suddetto D.lgs. 231/2001, nel Codice di Condotta disponibile sul sito internet della Società al seguente link <https://www.diaverum.com/it-IT/Corporate-Menu/Diaverum-nel-mondo/Appassionato/>, nel Codice di Comportamento dei Fornitori e nella Policy Anticorruzione allegata al presente contratto. Il [Inserire il nome della controparte contrattuale] prende altresì atto ed accetta che la violazione dei principi e delle disposizioni contenute nel D.lgs. 231/2001 e nel Codice di Condotta della Società da parte di [controparte contrattuale] sarà causa di risoluzione del presente contratto, salvo il risarcimento degli ulteriori eventuali danni*".

Diaverum Italia S.r.l.
Modello di Organizzazione,
Gestione e Controllo

In alternativa, la suddetta clausola potrà essere inserita nell'ordine di acquisto inviato da Diaverum ai propri fornitori con espressa richiesta, rivolta ai fornitori stessi, di sottoscriverla per accettazione e di restituirla firmata a Diaverum;

- firma da parte dei dipendenti della Società della presa visione del Modello stesso.

L'OdV provvede a curare l'organizzazione, almeno una volta l'anno e, comunque, ogni volta che ne ravvisi la necessità, di una riunione informativa finalizzata all'illustrazione di eventuali aggiornamenti e modifiche del Modello, cui verranno invitati a partecipare i dipendenti della Società, il Consiglio di Amministrazione e, ove ritenuto opportuno, anche soggetti terzi che collaborano, a qualsiasi titolo, con la Società. Delle riunioni verrà redatto apposito verbale, con l'indicazione delle persone intervenute e degli argomenti trattati.

I dipendenti della Società sono incoraggiati a informare il superiore gerarchico di ogni condotta all'interno della Società che a loro giudizio non sia conforme al Modello, al Codice di Condotta nonché alle procedure organizzative. Dette persone riterranno riservate dette segnalazioni senza conseguenze negative di alcun tipo per il dipendente che avrà effettuato detta segnalazione in buona fede.

8) LINEE GUIDA DEL SISTEMA SANZIONATORIO

Ogni comportamento contrario alle disposizioni del presente Modello verrà perseguito e sanzionato, in quanto contrario ai principi cui si ispira la Società ed in quanto fonte, anche solo potenziale, di responsabilità amministrativa per la Società. Le violazioni del Modello incidono negativamente sul rapporto di fiducia con la Società e costituiscono un illecito disciplinare. Inoltre, si rende noto che l'applicazione delle sanzioni

disciplinari da parte della Società prescinde dall'instaurazione di un eventuale procedimento giudiziario.

I provvedimenti sanzionatori per violazioni del Modello sono commisurati al tipo di violazione ed alle sue conseguenze per la Società e saranno adottati nel rispetto della normativa e dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (CCNL) vigenti.

Per quanto concerne i lavoratori autonomi ed i terzi, la violazione delle disposizioni contenute nel presente Modello potrà comportare la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1453 - o dell'art. 1456 - del Codice civile.

8.1) (a) lavoratori dipendenti – (b) dirigenti

È fatto obbligo ad ogni dipendente e dirigente della Società di usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta e dall'interesse della Società osservando le procedure interne previste dal Modello e dalla legge.

(a) In particolare, in caso di violazioni commesse da parte dei *dipendenti*, nel rispetto dello Statuto dei Lavoratori e dei CCNL vigenti applicabili, il dipendente potrà incorrere nelle sanzioni ivi previste.

Inoltre, nel caso in esame, tipo e intensità delle sanzioni disciplinari saranno decise dalla Società in relazione a:

- intenzionalità del comportamento o il grado di negligenza, imprudenza, imperizia con riguardo alla prevedibilità dell'evento;
- comportamento complessivo del lavoratore con riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari a carico dello stesso;
- mansioni del lavoratore;
- altre particolari circostanze che accompagnano la violazione.

Ai sensi dell'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori, il procedimento che il datore di lavoro deve seguire nel caso in cui debba irrogare una sanzione disciplinare nei confronti di un proprio dipendente prevede la preventiva elevazione della contestazione con l'indicazione specifica dei fatti addebitati ed il contestuale invito al lavoratore a fornire le proprie giustificazioni. La sanzione è irrogata in caso di mancato accoglimento di tali giustificazioni.

(b) Ai *Dirigenti* sono applicate le misure più idonee anche in conformità alle disposizioni del CCNL dei Dirigenti vigente.

Anche nei confronti dei Dirigenti, vale il procedimento per l'applicazione delle sanzioni disciplinari di cui all'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori, descritto al precedente punto (a).

A seconda della gravità della condotta, le suddette sanzioni potranno inoltre essere applicate ai lavoratori dipendenti e ai Dirigenti che violino le misure poste a tutela di coloro che effettuano segnalazioni di condotte illecite rilevanti ai sensi del D.lgs. 231 e/o violazioni del presente Modello (ad esempio, compimento di atti di ritorsione o discriminatori per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione stessa ovvero rivelazione dell'identità del segnalante) ovvero che effettuino, con dolo o colpa grave, segnalazioni di condotte illecite rilevanti ai sensi del D.lgs. 231 e/o violazioni del presente Modello che si rivelino infondate.

8.2) Consiglio di amministrazione

Qualora le violazioni delle previsioni del presente Modello siano commesse dal Consiglio di Amministrazione, l'OdV dovrà darne immediata comunicazione all'Assemblea affinché adotti i provvedimenti del caso.

Diaverum Italia S.r.l.
Modello di Organizzazione,
Gestione e Controllo

Fatto salvo l'obbligo di risarcire il danno ex artt. 2392 e ss. del Codice civile, si applicano le seguenti sanzioni:

- ✓ clausola penale (per un ammontare non superiore al compenso spettante al Consiglio di Amministrazione) in ipotesi di:
 - violazioni non gravi di una o più regole procedurali o comportamentali previste dal Modello;
 - tolleranza od omessa segnalazione di lievi irregolarità commesse da sottoposti al controllo e/o vigilanza;
- ✓ revoca di una o più deleghe in ipotesi di:
 - grave violazione di regole procedurali o comportamentali previste dal Modello che configurino un grave inadempimento, ovvero
 - tolleranza od omessa segnalazione di gravi irregolarità commesse da sottoposti al controllo e/o vigilanza;
- ✓ revoca della carica ex art. 2383 c.c., con preventiva rinuncia dell'amministratore al risarcimento dei danni, in ipotesi di:
 - violazione di una o più regole procedurali o comportamentali previste dal Modello di gravità tale da ledere irreparabilmente il rapporto organico.

A seconda della gravità della condotta, le suddette sanzioni potranno inoltre essere applicate ai componenti del Consiglio di Amministrazione che violino le misure poste a tutela di coloro che effettuano segnalazioni di condotte illecite rilevanti ai sensi del D.lgs. 231 e/o violazioni del presente Modello (ad esempio, compimento di atti di ritorsione o discriminatori per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla

segnalazione stessa ovvero rivelazione dell'identità del segnalante) ovvero che effettui, con dolo o colpa grave, segnalazioni di condotte illecite rilevanti ai sensi del D.lgs. 231 e/o violazioni del presente Modello che si rivelino infondate.

8.3) Agenti e Collaboratori esterni

Comportamenti messi in atto da terze parti in contrasto con quanto previsto dal presente Modello e che possono comportare, a giudizio delle unità organizzative aziendali e sentito l'OdV, pregiudizio alla Società saranno sanzionati con la risoluzione in danno del contratto e con la richiesta di risarcimento degli eventuali danni procurati alla Società.

9) GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE

I processi di acquisto di beni o servizi sono regolati dalle policy aziendali applicabili ed, in particolare, dalla Procedura per l'Acquisto di Beni e Servizi.

Tutti i processi di acquisto di beni o di servizi devono prendere avvio dall'emissione di un ordine formale da parte della Società (ad esempio, accettazione di preventivi fornitori, richieste tramite altro tipo di corrispondenza commerciale, contratti ecc.) secondo le regole e le responsabilità previste nelle suddette procedure e policy aziendali.

La gestione degli ordini e le relative responsabilità avvengono nel rispetto di due principi fondamentali:

- *Tracciabilità*: in base a tale principio non potranno mai essere effettuate registrazioni contabili che non siano opportunamente supportate da idonea documentazione amministrativa;

Diaverum Italia S.r.l.
Modello di Organizzazione,
Gestione e Controllo

- *Segregazione delle responsabilità e dei compiti*: un intero processo o un sotto-processo amministrativo e contabile non può essere gestito integralmente da una sola persona: le diverse fasi devono essere suddivise tra soggetti diversi in modo da assicurare il controllo incrociato su tutte le fasi del processo stesso.

I documenti fiscali che arrivano in amministrazione vengono immessi nel ciclo della registrazione contabile. I documenti passivi non corredati da giustificativi, non imputati o non autorizzati vengono bloccati dal dipendente della funzione Accounting a ciò delegato dal Responsabile Finance & Administration fin quando non siano completi di tutta la documentazione necessaria.

Il processo di gestione e approvazione dei pagamenti deve essere svolta nello scrupoloso rispetto delle policy aziendali e della Procedura Selezione dei Fornitori e Stipula del Contratto, che contengono disposizioni specifiche in merito al numero di preventivi da ottenere, all'approvazione dei contratti e degli ordini di acquisto e alla firma dei contratti stessi. Viene assicurato che l'approvazione e l'effettuazione dei pagamenti sia sempre sotto la responsabilità di soggetti distinti.

I pagamenti anticipati ai fornitori (i.e. i pagamenti precedenti alla ricezione del bene o del servizio o in data anteriore al termine concordato con il fornitore), sono scoraggiati e da considerarsi sempre come ipotesi eccezionali, e possono essere effettuati solo dietro approvazione motivata da parte del Area Manager, il quale dovrà tenere conto, tra l'altro, dell'importo, delle ragioni che giustificano il pagamento anticipato e dell'affidabilità del fornitore (che dovrà essere un fornitore già approvato).

Anche i pagamenti anticipati, come ogni altro pagamento, dovranno essere effettuati tramite bonifico bancario. Dell'autorizzazione e del pagamento dovrà tenersi traccia documentale.

Il procedimento sopra riportato deve essere seguito anche con riferimento agli ordini per beni o servizi effettuati ad altre società del gruppo.

Ai dipendenti della Società possono essere rimborsate le spese sostenute per lo svolgimento della loro attività lavorativa, qualora debitamente documentate.

L'approvazione delle spese dovrà avvenire nel rispetto scrupoloso della *Travel Policy*, reperibile nell'intranet aziendale.

Le spese che abbiano ottenuto l'approvazione saranno rimborsate al dipendente mediante bonifico, per quanto possibile, o comunque con modalità che ne garantiscano la tracciabilità, e le relative somme saranno contabilizzate secondo le procedure contabili aziendali a tal fine previste.

Per quanto concerne invece il processo per la gestione ed approvazione dei pagamenti di "piccola cassa", specifiche disposizioni sono contenute nella relativa Procedura per la Gestione della Piccola Cassa a cui si rimanda per una puntuale descrizione.

Tutti i processi di cui al presente paragrafo dovranno assicurare in ogni momento la separazione delle responsabilità, non permettere l'auto-approvazione delle spese, ed assicurare la tracciabilità e la realizzazione dei possibili controlli formali e sostanziali di volta in volta applicabili.

10) I REATI APPLICABILI

Le fattispecie di reato che sono suscettibili di configurare la responsabilità amministrativa dell'ente sono quelle indicate nella Matrice delle Attività a rischio reato conservata presso gli archivi della Società nonché nell'Appendice al Modello qui allegata.

II - PARTE SPECIALE

Premessa

La Parte Speciale del Modello di Diaverum illustra i principi generali di comportamento, i protocolli e, più in generale, il sistema dei controlli che rispondono all'esigenza di prevenzione degli illeciti di cui al D.lgs. 231, nell'ambito di processi specificatamente individuati (cosiddetti processi sensibili).

I processi sensibili sono definiti sulla base della realtà gestionale ed operativa di Diaverum ed in relazione alle fattispecie di reato individuate.

La Parte Speciale è pertanto il documento nel quale sono fissate le condotte previste per tutti i destinatari del Modello (Organi Sociali, Management, Dipendenti, ma anche Fornitori, Consulenti e altri Soggetti Terzi in genere), che hanno un ruolo (di presidio, di vigilanza, operativo, ecc.) nei processi sensibili.

Nello specifico, obiettivo della Parte Speciale è che i destinatari del Modello mantengano, nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (di seguito anche "P.A."), con i fornitori e con i clienti, condotte conformi ai principi di riferimento di seguito enunciati, al fine di prevenire la commissione dei reati.

Nella Parte Speciale, sono pertanto individuati:

- le Aree e/o i Processi definiti "sensibili" ovvero a rischio di reato;
- i principi generali di condotta a cui devono uniformarsi tutti i dipendenti della Società;
- le specifiche disposizioni procedurali ed i protocolli che traducono in regole pratiche i principi generali di condotta, ai fini della corretta applicazione del Modello.

I reati nei confronti dei quali la Società si impegna nell'attività di prevenzione prevista

Diaverum Italia S.r.l.
Modello di Organizzazione,
Gestione e Controllo

dal decreto sono individuati – vista la natura, lo scopo sociale e le attività di Diaverum – nei seguenti capitoli della presente Parte Speciale:

1. Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (art. 24 e art. 25, D.lgs. 231);
2. Delitti contro l'industria ed il commercio (art. 25-bis-1, D.lgs. 231);
3. Abusi di mercato (art. 25-sexies, D.lgs. 231);
4. Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis, D.lgs. 231);
5. Reati societari (art. 25-ter, D.lgs. 231) e Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-decies, D.lgs. 231);
6. Delitti commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-septies, D.lgs. 231);
7. Ricettazione, riciclaggio, autoriciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 25-octies, D.lgs. 231);
8. Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies, D.lgs. 231);
9. Reati ambientali (art. 25-undecies, D.lgs. 231);
10. Reati di criminalità organizzata, nazionale e transnazionale (art. 24-ter, D.lgs. 231);
11. Reato di contraffazione, alterazione o uso di marchi, segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 25-bis, D.lgs. 231); e
12. Reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies, D.lgs. 231).

CRITERI ADOTTATI PER LA VALUTAZIONE DEI REATI

Come precisato nelle pagine che precedono, una dettagliata mappatura del rischio

Diaverum Italia S.r.l.
Modello di Organizzazione,
Gestione e Controllo

relativa alle aree sensibili per ciascuna funzione aziendale è contenuta nella Matrice delle Attività a rischio di reato ex D.lgs. 231, custodite presso gli archivi della Società. In tale Matrice è indicato anche il livello del rischio di commissione dei reati rilevanti, che è stato calcolato sulla base dell'analisi del contesto aziendale sulla base della seguente "Scala dei Rischi".

Scala dei Rischi		
<i>Rischio Basso</i>	La probabilità di commissione del reato è valutabile a mero titolo di ipotesi.	
<i>Rischio Medio-Basso</i>	La probabilità di commissione del reato non è trascurabile in quanto la fattispecie astratta potrebbe concretamente realizzarsi.	
<i>Rischio Medio</i>	La fattispecie astratta potrebbe concretamente realizzarsi, ma le attività aziendali potrebbero raramente permettere la realizzazione di fatti idonei a violare il bene giuridico tutelato.	
<i>Rischio Medio-Alto</i>	La probabilità di commissione del reato è reale in quanto le attività aziendali	

Diaverum Italia S.r.l.
Modello di Organizzazione,
Gestione e Controllo

	potrebbero permettere in alcuni casi la realizzazione di fatti idonei a violare il bene giuridico tutelato.	
<i>Rischio Alto</i>	La probabilità di commissione del reato è reale in quanto le attività aziendali potrebbero permettere sovente la realizzazione di fatti idonei a violare il bene giuridico tutelato.	

La probabilità di commissione di un reato è stata valutata sui processi esistenti prima dell'adozione del presente Modello, in considerazione delle attività svolte dall'azienda e delle peculiarità proprie del mercato di riferimento. Tale valutazione, che tiene conto della scala di gradazione dei rischi, è alla base della Matrice delle Attività a rischio reato conservata presso gli archivi della Società. Individuati in questo modo i processi a rischio ed il relativo livello di rischio, si prendono in considerazione, nella presente Parte Speciale, le norme e le procedure attraverso le quali Diaverum li disciplina e li controlla, riducendo il relativo rischio segnalato ai soli casi in cui il responsabile del processo intenzionalmente, o a causa di negligenza o imperizia, violi i presidi e le regole di controllo indicati nel Modello e nelle procedure organizzative.

Oltre al criterio della probabilità, al fine di valutare la necessità di regolamentare determinate attività a rischio attraverso dei protocolli *ad hoc*, si è tenuto in considerazione anche l'impatto sulla Società di una eventuale sanzione comminata per violazione delle disposizioni previste dal D.lgs. 231, con particolare riferimento alle

sanzioni interdittive.

1. REATI COMMESSI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ART. 24 E ART. 25, D.LGS. 231)

1.1 PROCESSI SENSIBILI INDIVIDUATI E VALUTAZIONE DEI RISCHI

Le attività più a rischio sono essenzialmente quelle attività svolte nell'ambito dei rapporti che Diaverum intrattiene con la Pubblica Amministrazione. In particolare i processi più sensibili sono:

- Gestione dei processi di accreditamento dei centri di dialisi;
- Gestione dei rapporti con le Regioni/ASL in materia di rimborsi delle prestazioni eseguite;
- Gestione dei rapporti con le strutture sanitarie pubbliche dalle quali provengono pazienti dialitici, con gli operatori sanitari che lavorano presso tali strutture;
- Gestione del magazzino;
- Gestione delle visite ispettive;
- Rapporti Infragruppo;
- Affidamento di incarichi di direzione sanitaria dei centri di dialisi e di coordinamento degli stessi;
- Affidamento di incarichi a infermieri operanti nei centri di dialisi;
- Acquisto di beni e servizi legati all'attività caratteristica;
- Acquisto di beni e servizi non legati all'attività caratteristica;
- Selezione, assunzione, gestione e valutazione del personale;
- Operazioni straordinarie di acquisizione di nuovi centri di dialisi;
- Gestione dei rapporti con pubblici funzionari e con la pubblica amministrazione;
- Gestione delle attività di informazione e promozione dei centri di dialisi;
- Gestione dei rimborsi delle spese;
- Tesoreria;

Diaverum Italia S.r.l.
Modello di Organizzazione,
Gestione e Controllo

- Budget e controllo di gestione;
- Adempimenti fiscali e tributari;
- Contabilità, redazione e approvazione del bilancio;
- Salute e sicurezza sul lavoro;
- Contenzioso giudiziale e stragiudiziale.

Sono coinvolte nei predetti processi le seguenti strutture aziendali:

- Amministratore Delegato;
- Area Manager;
- Finance & Administration Director;
- Procurement & Operation Manager;
- Country Medical Director;
- IT Manager;
- HR Manager;
- Compliance Officer;
- Vari responsabili di funzione coinvolti nel processo di selezione;
- Personale sanitario delle cliniche;
- Tutte le funzioni aziendali coinvolte;
- Personale delle funzioni coinvolte;
- Datore di Lavoro;
- Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.

La valutazione del rischio per ciascuna figura è riportata nella Matrice delle Attività a rischio reato conservata presso gli archivi della Società mentre le fattispecie di reato contro la Pubblica Amministrazione sono descritte dettagliatamente nell'Appendice al Modello qui allegata. Con particolare riferimento ai reati contro la Pubblica

Amministrazione, valgono le seguenti definizioni:

- “Pubblico ufficiale” indica chiunque, pubblico dipendente o privato, eserciti una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. A tali effetti, è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi, e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione e dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi.
- "Incaricato di un pubblico servizio" indica chiunque, a qualunque titolo, presta un pubblico servizio. A tal fine, per "pubblico servizio" deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di questa ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale.

1.2 PRINCIPI GENERALI DI CONDOTTA

Gli Organi Sociali ed i dipendenti di Diaverum, in via diretta ed i soggetti terzi, limitatamente ai rispettivi obblighi contemplati dalle disposizioni organizzative e procedurali, dal Codice di Condotta, sono tenuti ad osservare i seguenti principi generali:

- stretta osservanza di tutte le leggi e dei regolamenti interni che disciplinano i rapporti con la Pubblica Amministrazione;
- stretta osservanza delle deleghe di responsabilità per tutte le attività che hanno influenza sui rapporti con la Pubblica Amministrazione;
- improntare al senso di responsabilità, correttezza commerciale e spirito di

Diaverum Italia S.r.l.
Modello di Organizzazione,
Gestione e Controllo

collaborazione i rapporti con la committenza, pubblica e privata.

Conseguentemente, è vietato:

- violare le regole contenute nelle disposizioni organizzative e procedurali e nella documentazione adottata in attuazione dei principi di riferimento previsti nella presente Parte Speciale;
- violare i principi e le regole del Codice di Condotta e della Policy Anticorruzione;
- accordare vantaggi di qualsiasi natura (denaro, promesse di assunzione o di conferimento di incarichi professionali, ecc.) ad operatori sanitari, a loro familiari o a persone alle stesse riconducibili, ovvero a rappresentanti della P.A. italiana o straniera, o a loro familiari, rivolti ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività di Diaverum o che possano comunque influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per la Società;
- distribuire omaggi e compiere atti di cortesia e di ospitalità verso rappresentanti di governi, pubblici ufficiali, incaricati di un pubblici servizio e pubblici dipendenti, con particolare riferimento ad operatori sanitari, se non nei limiti di un modico valore, indicati nella Procedura Omaggi e Liberalità, e comunque tali da non compromettere l'integrità o la reputazione di una delle parti e da non poter essere interpretati, da un osservatore imparziale, come finalizzati ad acquisire vantaggi in modo improprio;
- dare o promettere denaro o altra utilità a dirigenti/operatori sanitari di strutture sanitarie pubbliche al fine di indurli ad inviare ingiustificatamente pazienti dialitici nei centri clinici della Società;
- nell'ambito dei rapporti con i dirigenti e con gli operatori di strutture sanitarie pubbliche, porre in essere, o concorrere in, qualsiasi condotta volta, direttamente

Diaverum Italia S.r.l.
Modello di Organizzazione,
Gestione e Controllo

o indirettamente, ad ottenere il rinvio di pazienti dialitici presso i centri di Diaverum. La violazione di tale divieto sarà sanzionata rigorosamente;

- sottoporre richieste di rimborso spese non effettivamente sostenute, che potrebbero rappresentare una modalità di costituzione di fondi neri da utilizzarsi per fini corruttivi;
- effettuare prestazioni in favore di consulenti e partner commerciali che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale con gli stessi, nonché riconoscere compensi in favore dei medesimi che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere e alle prassi vigenti in ambito locale;
- erogare prestazioni non necessarie, fatturare prestazioni non effettivamente erogate; duplicare la fatturazione per una medesima prestazione; omettere l'emissione di note di credito qualora siano state fatturate, anche per errore, prestazioni in tutto o in parte inesistenti o non finanziabili;
- presentare dichiarazioni non veritiere ad organismi pubblici nazionali o comunitari, al fine di conseguire l'accreditamento o convenzioni con il Ssn, erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati,;
- presentare dichiarazioni o documentazione non veritiere ad organismi pubblici, nazionali o comunitari, al fine di conseguire sgravi o detrazioni;
- presentare false dichiarazioni e/o alterare i registri da trasmettersi agli istituti assicurativi e previdenziali al fine di conseguire indennizzi, rimborsi o trattamenti fiscali favorevoli non dovuti;
- effettuare inviti per la partecipazione a workshop, seminari, eventi o convegni ed offrire ospitalità ad operatori sanitari, pubblici ufficiali, incaricati di pubblico servizio o soggetti privati a vario titolo collegati alla Società (ad esempio, clienti o

concorrenti) quale controprestazione per il compimento, da parte degli stessi, di attività vantaggiose per la Società;

- offrire denaro a titolo di sponsorizzazione a soggetti terzi al fine di conseguire indebiti vantaggi per la Società.

1.3 PROTOCOLLI

Le modalità operative per la gestione di alcuni dei Processi Sensibili contemplati nella presente parte Speciale (inclusa la gestione della documentazione rilevante) sono attualmente regolamentate, oltre che dal Codice di Condotta, anche dalle seguenti procedure:

- **Policy Anticorruzione**, che indica le regole di comportamento dei dipendenti nelle interazioni con gli operatori sanitari ed i funzionari pubblici;
- **Procedura Selezione e Assunzione del Personale**, che, tra l'altro, ripartisce in maniera chiara i compiti di ciascun manager coinvolto nel processo di selezione ed assunzione e prevede la necessità di ottenere i certificati del casellario giudiziario e dei carichi pendenti dei candidati;
- **Procedura Servizi Professionali**, che identifica le necessità commerciali alla base dei contratti, il valore equo di mercato dei compensi e prevede controlli sui conflitti di interesse;
- **Procedura Omaggi e Liberalità**, che identifica limiti alle liberalità e specifica i livelli autorizzativi;
- **Sistema di Whistleblowing e relativa Policy**, che consente ai soggetti apicali e ai loro sottoposti di effettuare segnalazioni relative ad eventuali condotte illecite, rilevanti ai sensi del D.lgs. 231, o di violazioni del presente Modello di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte;

Diaverum Italia S.r.l.
Modello di Organizzazione,
Gestione e Controllo

- **Procedura Selezione dei Fornitori e Stipula del Contratto**, che tra l'altro prevede: specifiche valutazioni circa potenziali conflitti di interesse da parte dei fornitori (ad esempio, fornitori collegati ad ospedali che potrebbero teoricamente inviare pazienti ai centri di dialisi di Diaverum, (ii) l'individuazione di diversi livelli di autorizzazione in base al valore del contratto di fornitura e (iii) limiti alla possibilità da parte di fornitori/prestatori di servizi di subappaltare e valutazione dell'integrità dei subappaltatori dei fornitori/prestatori di servizi;
- **Procedura di Gestione del Magazzino**, che indica: (i) regole sulla tracciabilità dei prodotti e delle giacenze, (ii) restrizione dell'accesso ai magazzini delle cliniche, (iii) la necessità di effettuare una verifica periodica volta a garantire la coincidenza tra i beni immagazzinati e quelli venduti e/o utilizzati per l'attività delle cliniche;
- **Procedura Sponsorizzazione di Eventi Scientifici**, che disciplina la modalità di sponsorizzazione di eventi scientifici ed le competenze in materia di approvazioni interne da ottenere;
- **Scientific and Research Activities Policy**, che stabilisce i principi e le regole da seguire per lo svolgimento di attività scientifiche e di ricerca;
- **Procedura per la Piccola Cassa**, che limita al minimo la circolazione del denaro contante e ne controlla i flussi;
- **Procedura per la Gestione delle Operazioni Straordinarie di M&A**, che individua le responsabilità e i principi di condotta e di controllo in caso di operazioni societarie straordinarie;
- **Policy sui Conflitti di Interesse**, che stabilisce un processo di segnalazione, revisione e ratifica dei conflitti di interesse, effettivi o potenziali, che coinvolgono sia i dipendenti e i dirigenti della Società sia soggetti esterni quali i consulenti e

Diaverum Italia S.r.l.
Modello di Organizzazione,
Gestione e Controllo

gli operatori sanitari, stabilendo ruoli e responsabilità per il personale Diaverum;

- **Policy sulla Gestione dei Rinvii di Pazienti**, che stabilisce le modalità con cui la Società effettua la raccolta e la gestione delle informazioni riguardanti ospedali ed operatori sanitari al fine di ottenere un quadro completo dell'ambiente in cui Diaverum opera;
- **Policy sul Codice di Condotta**, che ha lo scopo di assicurare che tutti i dipendenti della Società e i terzi che svolgono attività a favore di Diaverum siano consapevoli della necessità di rispettare il Codice di Condotta e di agire in maniera eticamente corretta al fine di supportare e rafforzare la reputazione di Diaverum.

Le predette procedure devono essere portate a conoscenza di tutti i soggetti interessati, dipendenti e degli altri soggetti esterni che operano per conto di Diaverum, anche tramite la loro pubblicazione sulla rete intranet della Società.

Per quanto concerne eventuali **conflitti di interesse**, in aggiunta a quanto previsto nella Policy sui Conflitti di Interesse, si prevede quanto segue:

E' vietato affidare un servizio, una consulenza o una fornitura, ad operatori sanitari, pubblici funzionari o soggetti che abbiano, in ragione del proprio incarico pubblico, un rapporto di natura professionale, anche indiretto, con la Società. Tali incarichi sono vietati anche nei confronti di terzi indirettamente legati ad operatori sanitari e pubblici funzionari che per ragioni del loro ufficio esercitano o abbiano esercitato poteri autoritativi, negoziali a favore di Diaverum o che abbiano una posizione tale da poter favorire gli interessi economici di Diaverum.

Ogni tipo di situazione nella quale un manager di Diaverum abbia rapporti di parentela o affinità con rappresentanti di propri clienti o fornitori deve essere immediatamente riportato all'Amministratore Delegato, al Compliance Officer ed ai Responsabili per la

Prevenzione della Corruzione operanti nelle cliniche situate nel territorio della Regione Siciliana.

- **Gestione dei rapporti con pubblici funzionari anche in occasione di ispezioni da parte di autorità pubbliche:** tutti i rapporti e gli adempimenti nei confronti della Pubblica Amministrazione, ovvero nei confronti di propri rappresentanti/esponenti, devono essere adempiuti con la massima trasparenza, diligenza e professionalità in modo da fornire informazioni chiare, accurate, complete, fedeli e veritiere evitando e, comunque, segnalando, nella forma e nei modi idonei, situazioni di conflitto di interesse.

I dipendenti che entrano in contatto con rappresentanti della Pubblica Amministrazione e con gli organi ad essa collegati devono comunicare preventivamente ai rispettivi superiori le situazioni e i motivi di tali contatti.

La gestione dei rapporti in caso di ispezioni/verifiche/accertamenti/sopralluoghi da parte delle Pubbliche Autorità, effettuati anche allo scopo di verificare l'ottemperanza alle disposizioni di legge che regolamentano l'operatività della Società, è attribuita all'Amministratore Delegato e/o ai soggetti da quest'ultimo appositamente individuati.

Nell'ambito delle ispezioni/verifiche/accertamenti/sopralluoghi effettuati da funzionari delle Pubbliche Autorità presso la sede della Società ovvero presso le cliniche, agli incontri con i funzionari stessi partecipa l'Amministratore Delegato, o un suo delegato, e almeno un altro soggetto, salvo che non sia espressamente richiesta dall'Autorità la presenza di un solo individuo.

Tutti i contatti con la Pubblica Amministrazione intercorsi in occasione di

ispezioni/verifiche/accertamenti/sopralluoghi, devono essere debitamente formalizzati.

La documentazione inviata o fornita alla Pubblica Amministrazione nel corso delle ispezioni/accertamenti/sopralluoghi deve essere oggetto di adeguata verifica al fine di garantire la completezza, accuratezza e veridicità dei dati e delle informazioni comunicate.

I verbali e i risultati delle ispezioni/verifiche/accertamenti/sopralluoghi devono essere condivisi con gli organi amministrativi della Società al fine di definire il piano di azione per la tempestiva implementazione delle azioni correttive necessaria a fronte di eventuali carenze rilevate dalla Pubblica Amministrazione; qualora la Pubblica Autorità non dovesse rilasciare alcun verbale, l'Amministratore Delegato, o un suo delegato, dovrà redigere una specifica nota sull'andamento dell'ispezione/verifica/accertamento/sopralluogo.

I verbali dalle Pubbliche Autorità e le note redatte in occasione di ispezioni/verifiche/accertamenti/sopralluoghi e/o dovranno essere trasmessi immediatamente all'OdV e al Compliance Officer e conservati presso gli archivi della Società.

1.4 COMUNICAZIONI ALL'ODV

Attraverso gli appositi canali dedicati:

- chiunque venga a conoscenza di violazioni del Modello Organizzativo o del Codice di Condotta o di situazioni di pericolo o anomalie dovrà immediatamente segnalarlo all'OdV;
- chiunque venga a conoscenza di violazioni delle procedure interne adottate dovrà immediatamente segnalarlo all'OdV;
- semestralmente il Compliance Officer deve comunicare all'OdV eventuali ispezioni/accertamenti effettuati da parte della P.A. allegando gli eventuali verbali

Diaverum Italia S.r.l.
Modello di Organizzazione,
Gestione e Controllo

rilasciati.

2. REATI CONTRO L'INDUSTRIA ED IL COMMERCIO (ART. 25-BIS 1, D.LGS. 231)

2.1 PROCESSI SENSIBILI INDIVIDUATI E VALUTAZIONE DEI RISCHI

All'esito dell'analisi del rischio non sono state evidenziate significative aree di rischio. Tuttavia, il Consiglio di Amministrazione e, più in generale, i dipendenti di Diaverum, sono tenuti a conformarsi ai principi di condotta di seguito indicati.

2.2 PRINCIPI GENERALI DI CONDOTTA

Gli Amministratori ed i dipendenti della Società sono tenuti ad osservare i seguenti principi generali:

- stretta osservanza di tutte le leggi e dei regolamenti interni aziendali che disciplinano i processi sensibili;
- stretta osservanza delle responsabilità definite dalla Società per tutte le attività che hanno influenza sui processi sensibili.

Tutte le funzioni coinvolte, e in particolare i dipendenti impiegati nella fornitura di servizi di dialisi, si dovranno rigorosamente astenersi dal :

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, considerati individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate;
- erogare prestazioni difformi da quelle dichiarate o pattuite per tipologia, qualità o quantità;
- erogare prestazioni dialitiche utilizzando marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti ad indurre in inganno i pazienti sulla provenienza o qualità dei servizi stessi;

Diaverum Italia S.r.l.
Modello di Organizzazione,
Gestione e Controllo

- violare le regole contenute nelle disposizioni organizzative e procedurali e nella documentazione adottata in attuazione dei principi di riferimento previsti nella presente Parte Speciale.

2.3 PROTOCOLLI

Le modalità operative per la gestione di alcuni dei Processi Sensibili contemplati nella presente parte Speciale sono regolate, tra l'altro, dal Codice di Condotta.

I documenti predetti, nonché le procedure ivi richiamate, devono essere portati a conoscenza di tutti i soggetti interessati, dipendenti e degli altri soggetti esterni che operano per conto di Diaverum, anche tramite pubblicazione sulla rete intranet della Società.

2.4 COMUNICAZIONI ALL'OdV

Attraverso gli appositi canali dedicati:

- chiunque venga a conoscenza di violazioni del Modello Organizzativo o del Codice di Condotta o di situazioni di pericolo o anomalie dovrà immediatamente segnalarlo all'OdV;
chiunque venga a conoscenza di violazioni delle procedure interne adottate dovrà immediatamente segnalarlo all'OdV.

3. ABUSI DI MERCATO (ART. 25 SEXIES, D. LGS. 231/01)

3.1 PROCESSI SENSIBILI INDIVIDUATI E VALUTAZIONE DEI RISCHI

All'esito dell'analisi del rischio non sono state evidenziate significative aree di rischio. Tuttavia, il Consiglio di Amministrazione e, più in generale, i dipendenti di Diaverum sono tenuti a conformarsi ai principi di condotta di seguito indicati.

3.2 PRINCIPI GENERALI DI CONDOTTA

Gli Organi Sociali ed i dipendenti di Diaverum in via diretta ed i soggetti terzi, limitatamente ai rispettivi obblighi contemplati dalle disposizioni organizzative e procedurali e dal Codice di Condotta, sono tenuti ad osservare i seguenti principi generali:

- astenersi dal tenere comportamenti tali da integrare le fattispecie previste dai suddetti reati ed illeciti amministrativi di abuso di mercato;
- astenersi dal tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato o di illecito amministrativo rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- astenersi dal porre in essere operazioni simulate o altrimenti fraudolente, nonché dal diffondere notizie false o non corrette, idonee a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari quotati o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato.

E' espressamente vietato ai destinatari del presente Modello:

Diaverum Italia S.r.l.
Modello di Organizzazione,
Gestione e Controllo

- utilizzare o comunicare informazioni privilegiate ricevute da terzi relative a strumenti finanziari o emittenti strumenti finanziari quotati, comunque ottenute, anche al di fuori della propria attività lavorativa;
- partecipare a gruppi di discussione o chat-room su internet aventi ad oggetto strumenti finanziari o emittenti strumenti finanziari quotati e nei quali vi sia uno scambio di informazioni concernenti strumenti finanziari quotati, o società quotate in genere o strumenti finanziari emessi da tali soggetti, a meno che si tratti di incontri istituzionali per i quali è già stata compiuta una verifica di legittimità da parte delle funzioni competenti e/o non vi sia scambio di informazioni il cui carattere non privilegiato sia evidente;
- sollecitare l'ottenimento di informazioni privilegiate da soggetti terzi su strumenti finanziari o emittenti strumenti finanziari quotati, salvo che in base ad accordi contrattuali o ai sensi della normativa applicabile;
- comunicare qualsiasi informazione all'interno della Società, dei comitati, degli organi sociali di tipo collegiale senza il puntuale e rigoroso rispetto della normativa vigente in materia di informazioni privilegiate;
- lasciare documentazione contenente informazioni privilegiate in luoghi in cui potrebbe facilmente essere letta da persone che non sono autorizzate a conoscere tali informazioni secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Con riferimento alla comunicazione e diffusione all'esterno di informazioni *price sensitive*, è espressamente vietato ai destinatari di:

- rivelare a terzi informazioni privilegiate relative a strumenti finanziari o emittenti strumenti finanziari di cui si sia venuti in qualsiasi modo a conoscenza,

quotati o non quotati, se non nei casi in cui tale rivelazione sia richiesta da leggi, da altre disposizioni regolamentari o da specifici accordi contrattuali con cui le controparti si siano impegnate a utilizzare dette informazioni privilegiate esclusivamente per i fini per i quali dette informazioni sono trasmesse e a mantenere la riservatezza sulle stesse;

- diffondere informazioni di mercato false o fuorvianti tramite mezzi di comunicazione, compreso internet, o tramite qualsiasi altro mezzo;
- diffondere al pubblico valutazioni o una notizia su uno strumento finanziario o un emittente senza prima aver verificato l'attendibilità e il carattere non privilegiato dell'informazione;
- consigliare ai terzi operazioni di investimento sulla base delle informazioni privilegiate in proprio possesso;
- discutere di informazioni privilegiate di cui si sia venuti in qualsiasi modo a conoscenza in presenza di estranei o, comunque, di soggetti non autorizzati a conoscere tali informazioni sulla base della normativa vigente;
- discutere di informazioni privilegiate al telefono in luoghi pubblici ovvero in ufficio con la modalità "viva voce", onde evitare che informazioni privilegiate possano essere ascoltate da estranei o comunque da soggetti non autorizzati a conoscere tali informazioni secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

3.3 PROTOCOLLI

Le modalità operative per la gestione di alcuni dei Processi Sensibili contemplati nella

Diaverum Italia S.r.l.
Modello di Organizzazione,
Gestione e Controllo

presente parte Speciale sono regolamentate dal Codice di Condotta che deve essere portato conoscenza di tutti i soggetti interessati, dipendenti e degli altri soggetti esterni che operano per conto di Diaverum anche tramite pubblicazione sulla rete intranet della Società.

3.4 COMUNICAZIONI ALL'OdV

Attraverso gli appositi canali dedicati:

- chiunque venga a conoscenza di violazioni del Modello Organizzativo o del Codice di Condotta o di situazioni di pericolo o anomalie dovrà immediatamente segnalarlo all'OdV;
- chiunque venga a conoscenza di violazioni delle procedure interne adottate dovrà immediatamente segnalarlo all'OdV.

4. DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI (ART. 24-BIS, D.LGS. 231)

4.1 PROCESSI SENSIBILI INDIVIDUATI E VALUTAZIONE DEI RISCHI

In generale, le attività a rischio sono quelle relative alla Gestione di adempimenti telematici con enti pubblici, alla gestione di collegamenti telematici, alla trasmissione di dati su supporti informatici a enti pubblici.

Oltre all'IT Manager, sono coinvolti i vari responsabili di funzione che fruiscono delle menzionate risorse, con un livello di rischio evidenziato dalla Matrice delle Attività a rischio di reato conservata negli archivi della Società.

Con particolare riferimento ai reati contemplati nella presente sezione, valgono le seguenti definizioni:

- "Sistema informatico" indica qualunque sistema elettronico che consente la trasmissione e l'elaborazione automatica di dati, indipendentemente dallo stato della tecnologia impiegata;
- "Sistema telematico" indica qualunque sistema derivante dall'integrazione di tecnologie informatiche e delle telecomunicazioni e che consente la trasmissione di dati attraverso la rete telefonica, analogica, digitale o altra rete (ad esempio, fax, skype, ecc.).

4.2 PRINCIPI ED ELEMENTI DI CONTROLLO

Oltre alle prescrizioni relative all'uso delle risorse aziendali contenute nel Codice di Condotta, la Società ha adottato il Regolamento IT per Internet e Posta Elettronica,

nonché le Misure di Sicurezza Minime in materia di Tutela dei Dati Sensibili, che contengono precise indicazioni in materia di tecnologia dell'informazione e di corretto uso degli strumenti informatici aziendali, relative, tra le varie cose, alle attività di controllo e monitoraggio su adeguatezza sistemi tecnologici e informativi.

Le predette procedure devono essere portate a conoscenza di tutti i soggetti interessati, dei dipendenti e degli altri soggetti esterni che operano per conto di Diaverum anche tramite la loro pubblicazione sulla rete intranet della Società.

4.3 PRINCIPI GENERALI DI CONDOTTA

Gli Organi Sociali ed i dipendenti di Diaverum in via diretta ed i soggetti terzi, limitatamente ai rispettivi obblighi contemplati dalle disposizioni organizzative e procedurali e dal Codice di Condotta, sono tenuti ad osservare i seguenti principi generali:

- stretta osservanza di tutte le leggi e dei regolamenti interni che disciplinano l'accesso a, e l'uso di, sistemi informatici e telematici aziendali e di terzi;
- stretta osservanza di tutte le leggi e dei regolamenti interni che regolano la riproduzione, la rappresentazione, la diffusione e la messa a disposizione di opere, materiali, immagini, loghi, suoni, ecc., coperti da diritto d'autore e l'installazione di software soggetti a licenza;
- rispettare le misure minime di sicurezza previste dall'allegato B al D.lgs. 196/2003 in termini di utilizzo delle credenziali di autorizzazione all'accesso ai sistemi informatici.

Ai destinatari del presente Modello è inoltre espressamente vietato:

Diaverum Italia S.r.l.
Modello di Organizzazione,
Gestione e Controllo

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, considerati individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 24-bis del D.lgs. 231);
- violare i principi e le regole del Codice di Condotta;
- accedere abusivamente a sistemi informatici o telematici protetti;
- mantenersi all'interno di un sistema informatico o telematico contro la volontà - espressa o tacita - di chi ha il diritto di esclusione;
- violare le misure di protezione della sicurezza dei sistemi informatici o telematici - aziendali o altrui - e le informazioni in essi contenuti;
- utilizzare impropriamente dispositivi di firma digitale per inviare documentazione avente valore legale e probatorio non corrispondente all'originale;
- alterare, in qualsiasi modo, il funzionamento di un sistema informatico o telematico della P.A. e/o accedere senza diritto e con qualsiasi modalità a dati, informazioni o software contenuti in tale sistema;
- alterare o modificare documenti informatici aventi efficacia probatoria nell'ambito di procedimenti contro la Società;
- violare le regole contenute nelle disposizioni organizzative e procedurali e nella documentazione adottata in attuazione dei principi di riferimento previsti nella presente Parte Speciale.

4.4 COMUNICAZIONI ALL'ODV

Attraverso gli appositi canali dedicati:
--

Diaverum Italia S.r.l.
Modello di Organizzazione,
Gestione e Controllo

- chiunque venga a conoscenza o abbia sospetto di violazioni del Modello Organizzativo o del Codice di Condotta o di situazioni di pericolo o anomalie dovrà immediatamente segnalarlo all'OdV;
- chiunque venga a conoscenza di violazioni delle procedure interne adottate dovrà immediatamente segnalarlo all'OdV.

5. REATI SOCIETARI E REATO DI INDUZIONE A NON RENDERE
DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI
ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA (ART. 25-TER E 25-DECIES, D.LGS. 231)

5.1 PROCESSI SENSIBILI INDIVIDUATI E VALUTAZIONE DEI RISCHI

Le attività a rischio (Processi Sensibili) sono:

- Gestione dei rapporti con le strutture sanitarie private dalle quali provengono pazienti dialitici e con gli operatori sanitari che lavorano presso tali strutture;
- Affidamento di incarichi di direzione sanitaria dei centri di dialisi e di coordinamento degli stessi;
- Affidamento di incarichi a medici ed infermieri operanti nei centri di dialisi e affidamento di incarichi di consulenza a professionisti sanitari;
- Acquisto di beni e servizi legati all'attività caratteristica;
- Acquisto di beni e servizi non legati all'attività caratteristica;
- Selezione, assunzione, gestione e valutazione del personale;
- Operazioni straordinarie di acquisizione di nuovi centri di dialisi;
- Gestione del magazzino;
- Gestione delle attività di informazione e promozione dei centri di dialisi;
- Gestione dei rimborsi delle spese;
- Tesoreria;
- Budget e controllo di gestione;
- Adempimenti fiscali e tributari;
- Contabilità, redazione e approvazione del bilancio;
- Gestione dei rapporti con i pazienti e relative associazioni;
- Rapporti Infragruppo;
- Gestione delle visite ispettive;

Diaverum Italia S.r.l.
Modello di Organizzazione,
Gestione e Controllo

- Contenzioso giudiziale e stragiudiziale;
- Salute e sicurezza sul lavoro.

Sono pertanto coinvolte le seguenti principali strutture aziendali:

- Amministratore Delegato;
- Area Manager;
- Country Medical Director;
- Procurement & Operation Manager;
- Finance & Administration Director;
- Compliance Officer;
- IT Manager;
- HR Manager;
- Vari responsabili di funzione coinvolti nel processo di selezione;
- Personale sanitario delle cliniche;
- Tutte le funzioni aziendali coinvolte;
- Personale delle funzioni coinvolte;
- Datore di Lavoro;
- Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione;
- Tutte le funzioni aziendali.

L'analisi del rischio di commissione dei predetti reati ed una più approfondita indicazione delle strutture potenzialmente coinvolte è contenuta nella Matrice delle Attività a rischio di reato conservata negli archivi della Società.

5.2 PRINCIPI DI CONDOTTA E PROTOCOLLI

Diaverum Italia S.r.l.
Modello di Organizzazione,
Gestione e Controllo

Tutti gli amministratori, i dirigenti, i dipendenti, i collaboratori a qualsiasi titolo ed i consulenti della Società, limitatamente ai rispettivi obblighi contemplati dalle disposizioni organizzative e procedurali e dal Codice di Condotta, sono tenuti ad osservare i seguenti principi generali:

- stretta osservanza di tutte le leggi e dei regolamenti interni che disciplinano i processi sensibili;
- stretta osservanza delle responsabilità di ciascuno per tutte le attività che hanno influenza sui processi sensibili.

Conseguentemente, è vietato:

- dare o promettere denaro o altra utilità a dirigenti/operatori sanitari di strutture sanitarie private, pazienti e/o Associazioni di Pazienti al fine di indurli a preferire o ad inviare ingiustificatamente pazienti dialitici nei centri clinici della Società;
- nell'ambito dei rapporti con i dirigenti e con gli operatori di strutture sanitarie private, porre in essere, o concorrere in, qualsiasi condotta volta, direttamente o indirettamente, ad ottenere il rinvio di pazienti dialitici presso i centri di Diaverum. La violazione di tale divieto sarà sanzionata rigorosamente;
- esercitare indebite pressioni su dipendenti chiamati a rilasciare dichiarazioni dinanzi all'autorità giudiziaria affinché questi non rendano dichiarazioni o rendano dichiarazioni mendaci;
- riconoscere maggiorazioni stipendiali o concedere promozioni a dipendenti al fine di convincerli/indurli a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria;

Diaverum Italia S.r.l.
Modello di Organizzazione,
Gestione e Controllo

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, considerati individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate;
- violare le regole contenute nelle disposizioni organizzative e procedurali e nella documentazione adottata in attuazione dei principi di riferimento previsti nella presente Parte Speciale;
- rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci, relazioni o altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società, della sua controllante e/o di società ad essa collegate;
- omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società, della sua controllante e/o di società ad essa collegate;
- aumentare artificiosamente all'interno di bilanci, relazioni o altre comunicazioni sociali, i valori delle partecipazioni nelle società partecipate, tramite l'ingiustificata sopravvalutazione dei brevetti/licenze/permessi o delle idee imprenditoriali da esse sviluppati o in corso di sviluppo;
- tenere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, lo svolgimento dell'attività di controllo o di revisione della gestione sociale da parte della società di revisione o che comunque la ostacolino;
- omettere di effettuare, con la dovuta completezza, accuratezza e tempestività, tutte le segnalazioni periodiche previste dalle leggi e dalla normativa applicabile nei confronti delle autorità di vigilanza cui sia soggetta eventualmente l'attività

Diaverum Italia S.r.l.
Modello di Organizzazione,
Gestione e Controllo

aziendale, nonché la trasmissione dei dati e documenti previsti dalla normativa e/o specificamente richiesti dalle predette autorità;

- esporre nelle comunicazioni esterne fatti non rispondenti al vero, ovvero occultare fatti rilevanti relativi alle condizioni economiche, patrimoniali o finanziarie della Società;
- porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza anche in sede di ispezione da parte delle autorità pubbliche di vigilanza (espressa opposizione, rifiuti pretestuosi, o anche comportamenti ostruzionistici o di mancata collaborazione, quali ritardi nelle comunicazioni o nella messa a disposizione di documenti); restituire conferimenti ai soci o liberare gli stessi dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, in qualsiasi forma non specificamente rientrante fra quelle qui di seguito descritte;
- ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva;
- acquistare o sottoscrivere azioni della Società fuori dai casi previsti dalla legge, con lesione dell'integrità del capitale sociale;
- effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, provocando ad essi un danno;
- procedere a formazione o aumento fittizio del capitale sociale, attribuendo azioni o quote per un valore inferiore al loro valore nominale in sede di costituzione di società o di aumento del capitale sociale;
- distrarre i beni sociali, in sede di liquidazione della Società, dalla loro destinazione ai creditori, ripartendoli fra i soci prima del pagamento dei creditori o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli;

Diaverum Italia S.r.l.
Modello di Organizzazione,
Gestione e Controllo

- determinare o influenzare l'assunzione delle deliberazioni dell'assemblea, ponendo in essere atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà assembleare;
- dare o promettere denaro od altra utilità ad amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, liquidatori, nonché a soggetti sottoposti alla loro vigilanza per compiere od omettere atti in violazione dei loro obblighi di ufficio o dei loro obblighi di fedeltà;
- effettuare inviti e/o offrire ospitalità nell'ambito di workshop, eventi o convegni a soggetti privati a vario titolo collegati alla Società (ad esempio, clienti) quale controprestazione per il compimento di attività vantaggiose per la Società;
- effettuare registrazioni di magazzino fittizie volte ad occultare meccanismi di sovrapproduzione, finalizzati alla creazione di fondi extracontabili da utilizzare per compiere atti illeciti ai fini dell'art. 2635 c.c.;
- fornire denaro a titolo di sponsorizzazione a soggetti terzi a fini corruttivi allo scopo di ottenere indebiti vantaggi per la Società.

La Società ha, inoltre, predisposto una serie di misure preventive, specifiche e concrete. Tra queste, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, si menzionano:

- la diffusione del Codice di Condotta e del Modello Organizzativo e rispetto dei principi ivi contenuti;
- l'adozione ed attuazione di specifiche procedure interne, tra cui la Procedura Selezione ed Assunzione Personale, la Procedura per la Gestione del Magazzino, la Procedura per l'Acquisto di Beni e Servizi, la Procedura per la Selezione dei Fornitori e la Stipula del Contratto, la Procedura per la Gestione delle Operazioni Straordinarie di M&A, la Policy sulla Gestione dei Rinvii di Pazienti nonché la Policy Anticorruzione ed i principi menzionati nella Parte Speciale Reati contro

la Pubblica Amministrazione per quanto concerne la prevenzione del reato di corruzione tra privati e istigazione alla corruzione tra privati.

5.3 COMUNICAZIONI ALL'OdV

Attraverso gli appositi canali dedicati:

- chiunque venga a conoscenza di violazioni del Modello Organizzativo o del Codice di Condotta o di situazioni di pericolo o anomalie dovrà immediatamente segnalarlo all'OdV;
- chiunque venga a conoscenza di violazioni delle procedure interne adottate dovrà immediatamente segnalarlo all'OdV.

6. DELITTI COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LAVORO (ART. 25-SEPTIES, D.LGS. 231)

Nel presente capitolo, sono descritti per tratti essenziali, al solo scopo di inquadrare l'ambito di applicazione normativo in materia di responsabilità amministrativa degli enti, i delitti commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, contemplati all'articolo 25-septies del D. Lgs. 231, la cui commissione da parte dei soggetti riconducibili alla Società, può ingenerare responsabilità della stessa.

- **Omicidio colposo – Art. 589 c.p**

La fattispecie di reato si configura, quando un soggetto cagiona per colpa la morte di una persona, in violazione delle norme sulla disciplina per la prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro.

- **Lesioni personali colpose – Art. 590 c.p.**

La fattispecie di reato si ravvisa nel caso in cui un soggetto cagiona ad altri per colpa una lesione personale in violazione delle norme sulla disciplina della prevenzione degli infortuni sul lavoro.

6.1 TESTO UNICO IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO - D.LGS. 81/2008

Le disposizioni contenute nel D.lgs. 81/2008 costituiscono attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, per il riassetto e la riforma delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori nei luoghi di lavoro, mediante il riordino ed il coordinamento delle medesime in un unico testo normativo.

Il Documento di Valutazione dei Rischi ("DVR") di cui all'art. 28 del D.lgs. 81/2008, redatto obbligatoriamente dal Datore di Lavoro con la partecipazione dei Responsabili

Diaverum Italia S.r.l.
Modello di Organizzazione,
Gestione e Controllo

del Servizio di Prevenzione e Protezione ("RSPP") delle cliniche di Diaverum, il medico competente ed i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza ("RLS"), ove nominati, deve contenere:

- relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori durante l'attività lavorativa, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui quelli collegati allo stress lavoro-correlato e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri paesi e alla specifica tipologia contrattuale attraverso la quale viene resa la prestazione di lavoro, specificando i criteri adottati per la valutazione degli stessi;
- indicazione delle misure di prevenzione e protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuale adottati a seguito della valutazione dei rischi;
- programma delle misure per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
- l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
- l'indicazione dei nominativi dei Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione, dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza o di quello Territoriale e del Medico Competente che hanno partecipato alla valutazione del rischio;
- l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.

La valutazione e il DVR devono essere rielaborati immediatamente (e comunque non oltre 30 giorni dalle rispettive causali) in occasione di modifiche del processo di erogazione dei servizi o dell'organizzazione del lavoro significative, ai fini della sicurezza/salute dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione e della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza ne evidenziano la necessità.

In tema di reati colposi commessi in violazione della normativa sulla sicurezza sui luoghi di lavoro, si precisa che il D.lgs. 81/2008, all'art. 30, ha indicato le caratteristiche e i requisiti che deve possedere un modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al D.lgs. 231. Secondo l'art. 30 del D.lgs. 81/2008, il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche ex D.lgs. 231 deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi a:

- a) rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- b) attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- c) attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- d) attività di sorveglianza sanitaria;
- e) attività di informazione, formazione e addestramento dei lavoratori;

Diaverum Italia S.r.l.
Modello di Organizzazione,
Gestione e Controllo

- f) attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- g) acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- h) verifiche periodiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

Inoltre, il modello organizzativo e gestionale deve prevedere:

- idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle suddette attività;
- un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nello stesso;
- un autonomo sistema di supervisione e controllo sullo svolgimento delle suddette attività.

Infine, il comma 5 del medesimo art. 30 dispone che: *“In sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o al British Standard OHSAS 18001:2007 si presumono conformi ai requisiti di cui al presente articolo per le parti corrispondenti”*.

6.2 PROCESSI SENSIBILI INDIVIDUATI E VALUTAZIONE DEI RISCHI

Le attività a rischio (Processi Sensibili) sono quelle coinvolte nei processi legati all'implementazione delle misure necessarie alla tutela del lavoratore sul luogo di lavoro e, in ragione del tipo di attività svolta dalla Società, sono state individuate nei DVR adottati dalla Società per ciascuna delle 31 cliniche in cui Diaverum opera.

La violazione colposa delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro può concretizzarsi nel mancato esborso di somme per il corretto

funzionamento del sistema della sicurezza aziendale; per esempio l'istituzione di un Servizio di Prevenzione e Protezione non adeguato, il mancato acquisto di dispositivi di protezione individuale, l'uso di detti dispositivi oltre i termini di scadenza o i limiti di usura accettabili, l'omessa manutenzione di attrezzature, il mancato aggiornamento tecnologico, la mancata o l'insufficiente formazione del personale.

La valutazione del rischio di commissione dei reati sopra menzionati è riportata nei DVR previsti dal D.lgs. 81/2008.

I DVR sono conservati presso gli archivi della Società.

Sono coinvolte le seguenti strutture aziendali:

- Datore di Lavoro;
- Preposti;
- Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza;
- Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione;
- Tutte le funzioni aziendali.

6.3 PRINCIPI GENERALI DI CONDOTTA

Gli amministratori, i dipendenti della Società, i consulenti ed i collaboratori a qualsiasi titolo, limitatamente ai rispettivi obblighi contemplati dalle disposizioni organizzative e procedurali e dal Codice di Condotta, sono tenuti ad osservare i seguenti principi generali:

- stretta osservanza di tutte le leggi e dei regolamenti interni che disciplinano la salute e la sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro;
- stretta osservanza delle responsabilità definite per tutte le attività che hanno influenza sulla salute e la sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro.

Conseguentemente, è vietato:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, considerati individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25-septies del D.lgs. 231);
- violare le regole contenute nelle disposizioni organizzative e procedurali e nella documentazione adottata in attuazione dei principi di riferimento previsti nella presente Parte Speciale;
- violare i principi e le regole del Codice di Condotta.

6.4 PROTOCOLLI

La gestione dei Processi Sensibili contemplati nella presente parte Speciale è ispirata a una serie di principi e di regole che hanno nei seguenti punti i loro elementi di riferimento inderogabili:

- corretta individuazione e designazione del Datore di Lavoro e dei soggetti delegati;
- corretta individuazione e designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione per ciascuna clinica;
- corretta individuazione e designazione degli Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione e dei Dirigenti per la sicurezza;
- Servizio di Prevenzione e Protezione adeguato alle caratteristiche di ciascuna clinica;
- corretta individuazione e designazione dei Preposti per ciascuna clinica;
- corretta attribuzione delle deleghe e/o dei compiti a tutti i soggetti coinvolti nell'organizzazione della sicurezza;

Diaverum Italia S.r.l.
Modello di Organizzazione,
Gestione e Controllo

- verifica continua della conformità dei luoghi di lavoro e delle macchine ai requisiti generali di sicurezza di cui agli Allegati IV e V del D.lgs. 81/2008;
- adeguati piani formativi per tutti i soggetti coinvolti nell'organizzazione della sicurezza;
- adeguati piani formativi per tutti i lavoratori, anche in considerazione delle possibili difficoltà linguistiche di alcuni lavoratori stranieri presenti nell'organico aziendale.

Inoltre, si è provveduto ad attuare un sistema aziendale per l'adempimento, il rispetto ed il controllo di tutti gli obblighi giuridici di cui al D.lgs. 81/2008 presso tutte le cliniche della Società. In particolare, rispetto agli obblighi di cui all'art. 30 del D.lgs. 81, Diaverum procede come indicato nella tabella che segue:

Obblighi giuridici di cui all'art. 30 del D.lgs. 81/2008	Procedure o istruzioni adottate
(a) obblighi relativi al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici	Predisposizione del Documento di Valutazione del Rischio ("di seguito, anche "DVR") nonché delle valutazioni dei rischi specifici per ciascuna clinica, contenenti i criteri adottati per la valutazione dei rischi e la definizione di una tabella del rischio ove il rischio stimato è determinato da due fattori: la probabilità che il rischio diventi un danno e l'entità del danno che potrebbe verificarsi. Identificazione quindi delle misure di prevenzione e protezione associate a ciascuna tipologia di rischio ed alla sua probabilità/entità. In particolare, i vari DVR relativi ai vari centri dialisi di Diaverum hanno adottato prescrizioni specifiche quali (a) l'obbligo di predisporre procedure di sicurezza per

Diaverum Italia S.r.l.
Modello di Organizzazione,
Gestione e Controllo

	l'accatastamento dei materiali (per i centri dialisi di Acireale e Acquaviva), (b) l'affissione di cartelli con le indicazioni di carico massimo ammissibile per unità di superficie dei solai (per i centri dialisi di Acireale, Acquaviva, Adrano, Augusta, Barcellona Pozzo di Gotto, Bari, Castelvetro, Catania, Copertino, Corato, Catania Dial, Catania Sud, Fondi, Francavilla al Mare, Grottaglie, Ladispoli, Latina, Lentini, Marsala, Mesagne, Nissoria, Palagonia, Paternò, Petralia, Ribera, Riesi, Roma, Sciacca, Torre Santa Susanna, Taranto, Troina), (c) l'obbligo di realizzare uscite di emergenza (per i centri dialisi di Petralia e Torre Santa Susanna), (d) l'obbligo di migliorare le uscite di emergenza già esistenti, adottando, ad esempio, sistemi di illuminazione (per il centro dialisi di Adrano) o la pendenza dello scivolo retrostante l'uscita di emergenza (per il centro dialisi di Paternò), oppure realizzando maniglioni antipánico (per i centri dialisi di Paternò e Petralia), o anche modificando il sistema di apertura della porta di accesso alla scala per evitare incidenti in caso di evacuazione (per il centro dialisi di Troina), (e) l'integrazione dell'illuminazione di emergenza e la realizzazione di una corretta manutenzione dell'illuminazione esistente (per i centri dialisi di Adrano e Catania), (f) la protezione di porte e portoni contro lo sfondamento (per i centri dialisi di Acireale, Acquaviva, Adrano, Augusta, Barcellona Pozzo di Gotto, Castelvetro, Catania, Copertino, Corato, Catania Dial, Catania Sud, Grottaglie, Lentini, Marsala, Mesagne,
--	--

Diaverum Italia S.r.l.
Modello di Organizzazione,
Gestione e Controllo

	Nissoria, Palagonia, Paternò, Petralia, Ribera, Riesi, Sciacca, Torre Santa Susanna e Troina), (g) la richiesta del Certificato Prevenzione Incendi (per il centro dialisi di Catania), (h) l'apposizione in posizione ben visibile, in tutti i centri dialisi con rischio biologico, di cartelli su cui devono essere riportate le procedure da seguire in caso di infortunio od incidente.
(b) obblighi relativi all'attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti	Predisposizione del Documento di Valutazione del Rischio nonché delle valutazioni dei rischi specifici per ciascuna clinica, contenenti i criteri adottati per la valutazione dei rischi e la definizione di una tabella del rischio ove il rischio stimato è determinato da due fattori: la probabilità che il rischio diventi un danno e l'entità del danno che potrebbe verificarsi. Identificazione quindi delle misure di prevenzione e protezione associate a ciascuna tipologia di rischio ed alla sua probabilità/entità.
(c) obblighi relativi all'attività di natura organizzativa, quali: ➤ emergenze, primo soccorso, ➤ gestione degli appalti ➤ riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza	Nomine interne addetti sicurezza ed emergenze/primo soccorso, responsabili della sicurezza dirigenti, preposti e medico competente. Predisposizione Piano di Emergenza e procedure per mancanza energia elettrica; principio di incendio, scoppio, esplosione; scossa tellurica. Verifica dell'idoneità tecnica professionale delle ditte esterne appaltatrici, predisposizione dei documenti di valutazione dei rischi da interferenze ("DUVRI").

Diaverum Italia S.r.l.
Modello di Organizzazione,
Gestione e Controllo

	Riunione periodica annuale ex art. 35 D.lgs. 81/2008.
(d) obblighi relativi all'attività di sorveglianza sanitaria	Adozione di un Protocollo Sanitario con previsione di accertamenti sanitari periodici cui sottoporre tutti i dipendenti.
(e) obblighi relativi alle attività di informazione e formazione dei lavoratori	La Società, in ragione delle attività lavorative svolte, è classificabile nella macro-categoria di rischio MEDIO. Tutti i dipendenti ricevono adeguata informazione circa i rischi, le misure di prevenzione e le procedure adottate riguardanti, come da DVR: - formazione generale (concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione, diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti organi di vigilanza, controllo e assistenza); - Rischio infortunistico legato all'uso di ambienti, attrezzature di lavoro, movimentazione materiali; - Rischio elettrico; - Rischio incendio; - Rischio esplosione; - Rischi fisici e chimici; - Rischio esposizione a rumore; - Rischio esposizione a campi elettromagnetici; - Rischio esposizione a radiazioni ottiche artificiali; - Rischio esposizione a agenti chimici, cancerogeni e mutageni; - Rischio esposizione a agenti biologici;

Diaverum Italia S.r.l.
Modello di Organizzazione,
Gestione e Controllo

	- Rischio esposizione ad amianto; - Videoterminali; - Incidenti stradali; - Trasferte; - DPI; - Stress lavoro correlato; - Movimentazione manuale dei carichi; - Segnaletica; - Emergenze e procedure per esodo; - Procedure e istruzioni operative di sicurezza; - Primo soccorso; - Tutela delle lavoratrici gestanti; - Rischi lavorativi con riferimento a genere, età e provenienza da altri Paesi. La formazione dei lavoratori ai sensi dell'Accordo Stato-Regioni del Dicembre 2011 è stata effettuata e verranno erogati i corsi di aggiornamento alle scadenze previste dalla normativa applicabile.
(f) obblighi relativi alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori	Per ogni categoria di rischio sono individuate le misure da attuare al fine di mantenere e migliorare i livelli di sicurezza all'interno dell'azienda, con specifica della periodicità e dei soggetti che devono provvedere all'attuazione delle misure.
(g) obblighi relativi alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge	Sono state acquisite le certificazioni obbligatorie per legge.
(h) obblighi relativi alle periodiche	Sopralluoghi periodici negli ambienti di lavoro volti a verificare quanto segue: stato

Diaverum Italia S.r.l.
Modello di Organizzazione,
Gestione e Controllo

verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate	dei locali, servizi igienici, ricambi d'aria, macchine e attrezzature, DPI, modalità di lavoro, aspetti organizzativi e presidi sanitari di primo soccorso.
---	---

Per ciò che concerne le citate aree di rischio e le relative attività sensibili, la Società ha predisposto una serie di misure preventive, specifiche e concrete. Tra queste, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, si menzionano:

- la diffusione del Codice di Condotta e del Modello Organizzativo e rispetto dei principi ivi contenuti;
- l'aggiornamento dei Documenti di Valutazione dei Rischi (DVR) esistenti relativi ai 31 centri di dialisi di Diaverum e l'attuazione di tutte le prescrizioni ad alta priorità indicate nei DVR, con specifico riguardo ai seguenti centri di dialisi: Catania Sud, Petralia, Adrano, Paternò e Troina;
- la predisposizione del Piano di Emergenza ed Evacuazione ai sensi del D.M. del 10 marzo 1998;
- la definizione di un organigramma in materia di sicurezza.

Si precisa che tutta la documentazione sopra citata o comunque adottata dalla Società in materia di sicurezza, deve intendersi integralmente richiamata e deve considerarsi parte integrante del presente Modello.

6.5 COMUNICAZIONI ALL'OdV

Attraverso gli appositi canali dedicati:

- chiunque venga a conoscenza di violazioni del Modello o delle procedure adottate in materia dovrà immediatamente segnalarlo all'OdV;
- chiunque venga a conoscenza di situazioni di pericolo e/o di inadeguatezza del sistema preventivo posto in essere a tutela della salute e della sicurezza dei

Diaverum Italia S.r.l.
Modello di Organizzazione,
Gestione e Controllo

lavoratori e/o di situazioni di pericolo o anomalie dovrà immediatamente segnalarlo all'OdV.

Inoltre, i RSPP devono inviare all'Organismo di Vigilanza copia della seguente reportistica:

- verbale della riunione periodica ex art. 35 del D.lgs. 81/2008;
- segnalazione di eventuali infortuni sul lavoro o quasi infortuni occorsi all'interno della Società rilevanti ai sensi del D.lgs. 231;
- eventuali verbali di ispezioni in materia di sicurezza;
- check list periodica da parte dei RSPP;
- gli esiti delle verifiche degli audit annuali effettuati dalla Società o da enti di certificazioni esterni.

7. RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, AUTORICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA (ART. 25-OCTIES, D. LGS. 231)

7.1 PROCESSI SENSIBILI INDIVIDUATI E VALUTAZIONE DEI RISCHI

Le attività a rischio (Processi Sensibili) sono le seguenti:

- Acquisto di beni e servizi legati all'attività caratteristica;
- Acquisto di beni e servizi non legati all'attività caratteristica;
- Operazioni straordinarie di acquisizione di nuovi centri di dialisi;
- Gestione del magazzino;
- Tesoreria;
- Contabilità, redazione e approvazione del bilancio;
- Rapporti Infragruppo.

Sono pertanto coinvolte le seguenti strutture aziendali:

- Amministratore Delegato;
- Area Manager;
- Procurement & Operation Manager;
- Finance & Administration Director;
- Compliance Officer;
- IT Manager;
- Personale sanitario delle cliniche.

La valutazione del rischio è riportata nella Matrice delle Attività a rischio reato conservata presso gli archivi della Società.

7.2 PRINCIPI GENERALI DI CONDOTTA

Gli amministratori, i dirigenti, i dipendenti ed i collaboratori a qualsiasi titolo della Società, limitatamente ai rispettivi obblighi contemplati dalle disposizioni organizzative e procedurali, dal Codice di Condotta, sono tenuti ad osservare i seguenti principi generali:

- stretta osservanza di tutte le leggi e dei regolamenti interni che disciplinano i processi sensibili;
- stretta osservanza delle responsabilità definite per tutte le attività che hanno influenza sui processi sensibili;
- prevedere che beni ed i servizi di qualsiasi natura debbano essere approvvigionati dalla fonte più vantaggiosa per qualità, termine di consegna, affidabilità e prezzo;
- rispettare le politiche, le responsabilità e le norme di comportamento all'interno delle quali deve essere attivato e sviluppato il processo di acquisizione di beni e servizi.

Conseguentemente, è vietato:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, considerati individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate;
- violare le regole contenute nelle disposizioni organizzative e procedurali e nella documentazione adottata in attuazione dei principi di riferimento previsti nella presente Parte Speciale;

Diaverum Italia S.r.l.
Modello di Organizzazione,
Gestione e Controllo

- acquistare, ricevere o occultare con dolo, ovvero con la consapevolezza della loro provenienza illecita, beni o servizi ad un prezzo inferiore a quello di mercato in quanto provenienti da un precedente illecito commesso dal venditore o da altri;
- acquistare, ricevere o occultare beni o servizi in presenza di documentazione di acquisto palesemente incompleta o inesatta, accettando il rischio dell'eventuale provenienza illecita degli stessi;
- trasferire denaro, beni o altra utilità essendo a conoscenza che gli stessi provengono da un'attività criminosa o dalla partecipazione a tale attività;
- occultare o dissimulare la reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione o proprietà di denaro, beni o altra utilità essendo a conoscenza che gli stessi provengono da un'attività criminosa o dalla partecipazione a tale attività;
- impiegare denaro, beni o altra utilità in attività economiche e finanziarie, essendo a conoscenza che essi provengono da un'attività criminosa o dalla partecipazione a tale attività;
- trasferire denaro, beni o altra utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compiere in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

7.3 PROTOCOLLI

Specifiche regole organizzative sono contenute nel Codice di Condotta e nelle Procedure Diaverum, tra cui la Procedura per la Gestione delle Operazioni Straordinarie di M&A.

Inoltre, la Procedura Acquisto di Beni e Servizi e la Procedura Selezione dei Fornitori e Stipula del Contratto contengono prescrizioni specifiche relative al processo di approvvigionamento in Diaverum, con indicazioni sulla selezione e valutazione dei

Diaverum Italia S.r.l.
Modello di Organizzazione,
Gestione e Controllo

fornitori, e sui ruoli e responsabilità delle varie funzioni aziendali nelle diverse fasi del processo di prestazione di servizi.

Le predette procedure e i protocolli devono essere portati a conoscenza di tutti i soggetti interessati, dipendenti e degli altri soggetti esterni che operano per conto di Diaverum anche tramite la loro pubblicazione sulla rete intranet della Società.

7.4 COMUNICAZIONI ALL'OdV

Attraverso gli appositi canali dedicati:

- chiunque venga a conoscenza di violazioni del Modello Organizzativo o del Codice di Condotta o di situazioni di pericolo o anomalie dovrà immediatamente segnalarlo all'OdV;
- chiunque venga a conoscenza di violazioni delle procedure interne adottate dovrà immediatamente segnalarlo all'OdV.

8. DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE (ART. 25-NOVIES, D.LGS. 231)

8.1 PROCESSI SENSIBILI INDIVIDUATI E VALUTAZIONE DEI RISCHI

La valutazione del rischio è riportata nella Matrice delle Attività a rischio reato conservata presso gli archivi della società.

Le attività sensibili sono le seguenti:

- Acquisto di beni e servizi legati all'attività caratteristica;
- Acquisto di beni e servizi non legati all'attività caratteristica;
- Gestione delle attività di informazione e promozione dei centri di dialisi.

Sono coinvolte, in particolare, le seguenti funzioni:

- Amministratore Delegato;
- Procurement & Operation Manager;
- Finance & Administration Director;
- Compliance Officer;
- IT Manager;
- Area Manager.

8.2 PRINCIPI GENERALI DI CONDOTTA

Gli amministratori, i dipendenti tutti, i collaboratori e tutti coloro che a qualsiasi titolo si trovino ad utilizzare beni della società, limitatamente ai rispettivi obblighi contemplati dalle disposizioni organizzative e procedurali, dal Codice di Condotta, sono tenuti ad osservare i seguenti principi generali:

- stretta osservanza di tutte le leggi e dei regolamenti interni che disciplinano i processi sensibili;

Diaverum Italia S.r.l.
Modello di Organizzazione,
Gestione e Controllo

- stretta osservanza delle responsabilità definite dal Consiglio di Amministrazione per tutte le attività che hanno influenza sui processi sensibili.

Conseguentemente, è vietato:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, considerati individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate;
- violare le regole contenute nelle disposizioni organizzative e procedurali e nella documentazione adottata in attuazione dei principi di riferimento previsti nella presente Parte Speciale;
- riprodurre, duplicare, rappresentare, diffondere, mettere a disposizione abusivamente - in tutto o in parte - opere, materiali, immagini, loghi, suoni, ecc., coperti da diritto d'autore o altro diritto di proprietà intellettuale/industriale;
- installare software senza l'autorizzazione del proprio responsabile e dei sistemi informativi;
- effettuare il download e lo scambio di software, file musicali, immagini o filmati (a meno che non si tratti di materiale aziendale);
- violare, in qualsiasi modo, il copyright, i diritti di database, i marchi di fabbrica o altra proprietà intellettuale di qualsiasi parte.

8.3 PROTOCOLLI

La gestione dei Processi Sensibili contemplati nella presente parte Speciale è ispirata a una serie di principi e di regole che trovano la loro formulazione nel Codice di Condotta, nella Procedura per la Sponsorizzazione di Eventi, nella Procedura Acquisto

Diaverum Italia S.r.l.
Modello di Organizzazione,
Gestione e Controllo

di Beni e Servizi e nella Procedura Selezione dei Fornitori e Stipula del Contratto, ai quali si rimanda per una puntuale descrizione.

Le regole disposte in tale documentazione devono essere portate a conoscenza di tutti i soggetti interessati che operano per conto di Diaverum anche tramite la loro pubblicazione sulla rete intranet della Società.

9. REATI AMBIENTALI (ART. 25-UNDECIES, D.LGS. 231)

9.1 PROCESSI SENSIBILI INDIVIDUATI E VALUTAZIONE DEI RISCHI

Nel corso dell'attività di analisi del rischio: è emerso che le attività sensibili attengono specificamente alla Gestione dei rifiuti.

Nel dettaglio, l'attività sensibile rilevata nell'analisi del rischio è la Gestione dei rifiuti (farmaci e materiale ospedaliero) e il relativo smaltimento,

Sono coinvolte nei predetti processi le seguenti strutture aziendali:

- Consiglio di Amministrazione
- Professionisti sanitari delegati, operanti nelle singole cliniche.

La valutazione del rischio per ciascuna figura è riportata nella Matrice delle Attività a rischio reato conservata presso gli archivi della Società mentre le fattispecie di reati ambientali sono descritte dettagliatamente nell'Appendice al Modello qui allegata.

9.2 PRINCIPI GENERALI DI CONDOTTA

I dipendenti, i dirigenti e gli amministratori della società, nonché le imprese terze che effettuino servizi di pulizia, raccolta, trasporto, recupero e smaltimento di rifiuti, limitatamente ai rispettivi obblighi contemplati dalle disposizioni organizzative e procedurali, dal Codice di Condotta e dalle Procedure, sono tenuti ad osservare i seguenti principi generali:

- nell'ambito dell'attività di prestazione di servizi dialitici è necessario osservare scrupolosamente la normativa in materia di sicurezza al fine di evitare che dalla

Diaverum Italia S.r.l.
Modello di Organizzazione,
Gestione e Controllo

stessa possa derivare un deterioramento significativo dell'acqua, dell'aria e dell'ecosistema;

- nell'attività di prestazione di servizi dialitici, il personale impiegato nei centri di dialisi Diaverum dovrà attenersi scrupolosamente ai dettami delle Policy e delle Procedure aziendali facenti parte del Sistema di Gestione Ambientale;
- i rifiuti vanno smaltiti nel rispetto dell'ambiente e della legge;
- i rifiuti vanno smaltiti secondo le prescrizioni degli Enti Locali competenti;
- l'attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio deve essere svolta con le necessarie autorizzazioni, iscrizioni o comunicazioni e in conformità delle prescrizioni ivi contenute;
- è necessario assicurare il rispetto dei limiti di emissione in atmosfera previsti dalla normativa vigente;
- il deposito temporaneo dei rifiuti può essere effettuato solo nei luoghi/contenitori appositamente adibiti a tale attività, i quali sono delimitati da apposita segnaletica e contrassegnati da targhe che indichino la tipologia di rifiuto a cui si riferiscono;
- nel caso in cui si utilizzino soggetti terzi per lo svolgimento delle predette attività, occorre controllare e verificare che gli stessi siano dotati delle necessarie autorizzazioni, iscrizioni o comunicazioni;
- nel caso di cui al punto precedente, occorre verificare la competenza e l'affidabilità del soggetto terzo; in particolare, occorre verificare che i soggetti terzi che si occupano della raccolta, del trasporto, del recupero, dello smaltimento o del commercio e della intermediazione di rifiuti siano in possesso di titolo abilitativo regolare, ancora in vigore, rilasciato dall'autorità competente e che non sia palesemente contraffatto o irregolare;

Diaverum Italia S.r.l.
Modello di Organizzazione,
Gestione e Controllo

- deve essere garantita la tracciabilità e l'archiviazione delle autorizzazioni, della documentazione e dei controlli svolti sugli operatori di trasporto e smaltimento dei rifiuti, delle copie dei formulari ricevuti e, in caso di esportazione, della documentazione internazionale prevista;
- è vietato l'abbandono dei rifiuti;
- è vietato depositare in modo incontrollato i rifiuti;
- è vietata la realizzazione, anche solo di fatto, di una discarica;
- è vietato cedere rifiuti a soggetti che gestiscono discariche e che non posseggano le necessarie autorizzazioni, iscrizioni o comunicazioni;
- è vietata ogni forma di miscelazione dei rifiuti pericolosi, sia tra di loro che con rifiuti non pericolosi, al di là delle deroghe previste dalla legge sia in proprio che in caso di affidamento dei rifiuti a terzi;
- è vietato cagionare l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee;
- nel caso in cui si cagioni un inquinamento occorre procedere alla relativa bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente;
- nel caso in cui l'autore dell'inquinamento sia un soggetto terzo, è vietato porre in essere qualsiasi condotta che, direttamente o indirettamente, possa apportare un contributo causale all'evento inquinante;
- è vietato fornire false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti;
- verificare che il certificato di analisi dei rifiuti non sia palesemente contraffatto o irregolare;
- gli obblighi ed i divieti di cui ai punti precedenti devono essere rispettati anche nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI);

Diaverum Italia S.r.l.
Modello di Organizzazione,
Gestione e Controllo

- è vietato abusivamente cedere, acquistare, ricevere, trasportare, importare, esportare, procurare ad altri, detenere, trasferire, abbandonare o disfarsi illegittimamente di materiale ad alta radioattività.

La Società ha cura di nominare un responsabile della gestione dei rifiuti incaricato di vigilare sul rispetto della legge e delle disposizioni contenute nella Procedura Gestione dei Rifiuti, e di effettuare, tra l'altro, tutte le registrazioni e gli adempimenti previsti dalla legge in materia di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento di rifiuti.

9.3 PROTOCOLLI

Le modalità operative per la gestione di alcuni dei Processi Sensibili contemplati nella presente parte Speciale sono regolate dalle Policy e Procedure aziendali facenti parte del Sistema di Gestione Ambientale e dalla Procedura Gestione dei Rifiuti che devono essere portate a conoscenza di tutti i soggetti interessati, dipendenti e degli altri soggetti esterni che operano per conto di Diaverum anche tramite pubblicazione sulla rete intranet della Società.

10. REATI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA NAZIONALE E TRANSNAZIONALE (ART. 24 TER, D.LGS. 231/01)

10.1 PROCESSI SENSIBILI INDIVIDUATI E VALUTAZIONE DEI RISCHI

Con riferimento ai reati di criminalità organizzata, nazionale e transnazionale, le principali attività sensibili sono state individuate come segue:

- Affidamento di incarichi di direzione sanitaria dei centri di dialisi e di coordinamento degli stessi;
- Affidamento di incarichi a infermieri operanti nei centri di dialisi;
- Gestione dei rapporti con le strutture sanitarie pubbliche e private dalle quali provengono pazienti dialitici e con gli operatori sanitari che lavorano presso tali strutture;
- Acquisto di beni e servizi legati all'attività caratteristica;
- Acquisto di beni e servizi non legati all'attività caratteristica;
- Selezione, assunzione, gestione e valutazione del personale;
- Operazioni straordinarie di acquisizione di nuovi centri di dialisi;
- Tesoreria;
- Adempimenti fiscali e tributari;
- Contabilità, redazione e approvazione del bilancio ;
- Rapporti Infragruppo.

Le funzioni coinvolte nei predetti processi sono le seguenti:

- Amministratore Delegato;
- Area Manager;
- Finance & Administration Director;

Diaverum Italia S.r.l.
Modello di Organizzazione,
Gestione e Controllo

- Procurement & Operation Manager;
- Country Medical Director;
- Compliance Officer;
- IT Manager;
- HR Manager;
- Vari responsabili di funzione coinvolti nel processo di selezione.

10.2 PRINCIPI GENERALI DI CONDOTTA

Preliminarmente, con specifico riferimento ai reati di associazione a delinquere, un'attenta analisi del rischio ha portato alla conclusione che essi potrebbero essere commessi quasi esclusivamente allo scopo di compiere reati che sono già stati mappati e coperti nel presente Modello. Pertanto, sarà necessario fare riferimento ai sistemi di protezione, alle regole di condotta e ai protocolli già stabiliti nelle rispettive sezioni di questa Parte Speciale. L'unica eccezione riscontrata riguarda la possibilità che venga commessa in forma associativa un reato fiscale (ad esempio, Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o di altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, commi 1 e 2, D.lgs. 74/2000); Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3, D.lgs. 74/2000); Dichiarazione infedele (art. 4, D.lgs. 74/2000); Dichiarazione omessa (art. 5, D.lgs. 74/2000); Omesso versamento di ritenute certificate (art. 10-bis, D.lgs. 74/2000); Omesso versamento di Iva (art. 10-ter, D.lgs. 74/2000). Con riferimento a tali reati saranno applicabili, oltre alle regole di condotta e i protocolli specifici già previsti in questo Modello, anche talune specifiche regole previste in questa sezione.

Gli amministratori, i dirigenti, i dipendenti come sopra individuati e coloro che collaborano a qualsiasi titolo con la Società, limitatamente ai rispettivi obblighi

Diaverum Italia S.r.l.
Modello di Organizzazione,
Gestione e Controllo

contemplati dalle disposizioni organizzative e procedurali, dal Codice di Condotta, sono tenuti ad osservare i seguenti principi generali:

- stretta osservanza di tutte le leggi e dei regolamenti interni che disciplinano i processi sensibili;
- verificare i requisiti di onorabilità e professionalità dei partner commerciali/finanziari, e di fornitori di beni e/o servizi da inserire in appositi albi;
- effettuare controlli formali e sostanziali dei flussi finanziari aziendali;
- verificare che tutti i lavoratori della Società siano in regola con la normativa in materia di permesso di soggiorno.

Conseguentemente, è vietato:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, considerati individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate;
- violare le regole contenute nelle disposizioni organizzative e procedurali e nella documentazione adottata in attuazione dei principi di riferimento previsti nella presente Parte Speciale.
- le attività finalizzate alla compliance fiscale della Società ai fini delle imposte dirette (i.e. IRES, IRAP), IVA e ritenute devono essere gestite nel rispetto della normativa applicabile e devono essere improntate a principi di trasparenza.
- per ciascuna attività relativa alla sopra detta compliance fiscale si dovrà assicurare l'identificazione del soggetto di volta in volta responsabile del processo e i soggetti a cui viene deputato il relativo controllo, rispettando il principio di segregazione dei ruoli. Inoltre, la attività relative alla compliance

fiscale dovranno essere svolte in modo tale da rendere tracciabile e ricostruibile la gestione del relativo processo

10.3 PROTOCOLLI

La gestione dei Processi Sensibili contemplati nella presente parte Speciale è ispirata a una serie di principi e di regole etiche che trovano la loro formulazione nel Codice di Condotta, al quale si rimanda per una puntuale descrizione.

Il Consiglio di Amministrazione, il responsabile di funzione interessato al reclutamento e l'HR Manager si accertano che i dipendenti della Società che a qualsiasi titolo prestino servizio nella sede sociale siano in regola con la normativa italiana in materia di permesso di soggiorno e che nessuna violazione dell'art. 12, comma 3-bis del D.lgs. 286/1998 in materia di immigrazione clandestina sia commessa. Il Consiglio di Amministrazione, il responsabile di funzione interessato al reclutamento e l'HR Manager verificano altresì il rispetto dei divieti in materia di sfruttamento dei lavoratori di cui all'art. 603-bis c.p.

Il processo di assunzione di dipendenti deve svolgersi in applicazione della Procedura per la Selezione ed Assunzione del Personale e delle Policy e Procedure aziendali facenti del Sistema di Gestione delle Risorse Umane reperibili nel sito intranet della Società mentre l'attività di gestione dei rapporti con le strutture sanitarie dalle quali provengono pazienti dialitici e con gli operatori sanitari che lavorano presso tali strutture deve svolgersi nel rispetto della Policy sulla Gestione dei Rinvii di Pazienti.

La selezione dei fornitori e i rapporti con le terze parti (inclusi i fornitori, i consulenti, le banche e gli istituti finanziari, anche stranieri) devono essere effettuati/gestiti con trasparenza nello scrupoloso rispetto della Procedura Selezione dei Fornitori e Stipula

del Contratto, della Procedura Valutazione dei Fornitori, della Policy sulla Gestione dell'Integrità delle Terze Parti, che stabilisce le modalità per identificare e valutare eventuali rischi di non conformità derivanti da relazioni commerciali con terze parti che potrebbero, direttamente o indirettamente, incidere sull'integrità di Diaverum, del Codice di Condotta e delle altre policy di gruppo, con particolare attenzione ai soggetti che per tipologia di attività, paese di provenienza, informazioni disponibili anche tramite database dedicati, grado di trasparenza e altri elementi, possano essere considerati a rischio. I fornitori dovranno essere resi edotti e uniformarsi alla Procedura Selezione dei Fornitori e Stipula del Contratto. I suddetti documenti sono reperibili nel sito intranet della Società.

Nella gestione delle risorse finanziarie devono applicarsi le regole di cui alla Sezione 9 della Parte Generale di questo Modello nonché le policy di gruppo applicabili.

10.4 CONTROLLI DELL'ODV

L'Organismo di Vigilanza effettua controlli periodici, anche a campione, sulle attività connesse ai Processi Sensibili relativi ai reati di cui alla presente Parte Speciale.

I controlli sono mirati alla verifica della conformità delle attività in relazione ai principi espressi nel presente documento (esistenza e adeguatezza della procura, rispetto delle prescrizioni previste nelle procedure, ecc.) e, in particolare, nelle disposizioni organizzative e procedurali in essere.

Resta fermo il potere discrezionale dell'Organismo di Vigilanza di attivarsi con specifici controlli a seguito di eventuali segnalazioni ricevute.

A tal fine, si ribadisce che all'Organismo di Vigilanza è garantito libero accesso - nel rispetto della normativa vigente, per esempio in tema di privacy - a tutta la

documentazione aziendale rilevante inerente i Processi Sensibili.

L'OdV deve, inoltre, coordinarsi con le funzioni competenti per i diversi profili specifici ed in particolare con il controller in ordine ai flussi finanziari standard e non standard, agli adempimenti fiscali e ai rapporti con le banche, anche estere, nonché in ordine a acquisti/vendite infragruppo; a operazioni straordinarie infragruppo; a investimenti e finanziamenti infragruppo, ai pagamenti fatti verso paesi extra-UE o appartenenti alla black list.

Con cadenza semestrale all'OdV va trasmessa una lista aggiornata di eventuali lavoratori extracomunitari a qualsiasi titolo in servizio presso la Società, con l'indicazione del relativo permesso di soggiorno e della scadenza.

In caso di ispezioni deve essere trasmesso all'OdV copia del verbale entro le 24 ore successive.

11. REATO DI CONTRAFFAZIONE, ALTERAZIONE O USO DI MARCHI, SEGNI DISTINTIVI OVVERO DI BREVETTI, MODELLI E DISEGNI (Art. 25-BIS, D.LGS. 231)

11.1 PROCESSI SENSIBILI INDIVIDUATI E VALUTAZIONE DEI RISCHI

Con riferimento al reato di contraffazione, alterazione o uso di marchio segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni, le principali attività sensibili sono quelle relative a:

- Acquisto di beni e servizi legati all'attività caratteristica;
- Acquisto di beni e servizi non legati all'attività caratteristica;
- Operazioni straordinarie di acquisizione di nuovi centri di dialisi;
- Tesoreria.

Le funzioni coinvolte nei predetti processi sono le seguenti:

- Amministratore Delegato;
- Area Manager;
- Procurement & Operation Manager;
- Compliance Officer;
- Finance & Administration Director;
- IT Manager.

11.2 PRINCIPI GENERALI DI CONDOTTA

I dirigenti, i dipendenti ed i collaboratori a qualsiasi titolo della Società, limitatamente ai rispettivi obblighi contemplati dalle disposizioni organizzative e procedurali, dal Codice di Condotta, sono tenuti ad osservare i seguenti principi generali:

Diaverum Italia S.r.l.
Modello di Organizzazione,
Gestione e Controllo

- stretta osservanza di tutte le leggi e dei regolamenti interni che disciplinano i processi sensibili;
- stretta osservanza delle responsabilità definite per tutte le attività che hanno influenza sui processi sensibili;
- prevedere controlli volti ad accertare che i beni ed i servizi acquistati da terzi non rechino marchi o segni distintivi nazionali o esteri contraffatti o alterati;
- rispettare le politiche, le responsabilità e le norme di comportamento all'interno delle quali deve essere attivato e sviluppato il processo di acquisizione di beni.

Conseguentemente, è vietato:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, considerati individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate;
- violare le regole contenute nelle disposizioni organizzative e procedurali e nella documentazione adottata in attuazione dei principi di riferimento previsti nella presente Parte Speciale;
- contraffare o alterare brevetti, disegni o modelli industriali, marchi o segni distintivi di prodotti industriali ovvero fare uso di tali brevetti, disegni o modelli, marchi o segni contraffatti o alterati;
- riprodurre certificati attributivi di diritti di proprietà industriale;
- utilizzare, commercializzare e/o distribuire tali prodotti o beni contraffatti.

11.3 PROTOCOLLI

Le modalità operative per la gestione di alcuni dei Processi Sensibili contemplati nella presente parte Speciale (inclusa la gestione della documentazione rilevante) sono

attualmente regolate dal Codice di Condotta.

Le predette procedure devono essere portate a conoscenza di tutti i soggetti interessati, dipendenti e degli altri soggetti esterni che operano per conto di Diaverum anche tramite pubblicazione sulla rete intranet della Società.

11.4 COMUNICAZIONI ALL'OdV

Attraverso gli appositi canali dedicati:

- chiunque venga a conoscenza di violazioni del Modello Organizzativo o del Codice di Condotta o di situazioni di pericolo o anomalie dovrà immediatamente segnalarlo all'OdV;
- chiunque venga a conoscenza di violazioni delle procedure interne adottate dovrà immediatamente segnalarlo all'OdV.

12. REATO DI IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESE TERZI IL CUI SOGGIORNO è IRREGOLARE (Art. 25-DUODECIES, D.LGS. 231)

12.1 PROCESSI SENSIBILI INDIVIDUATI E VALUTAZIONE DEI RISCHI

Con riferimento al reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, le principali attività sensibili sono quelle relative alla selezione, assunzione, gestione e valutazione del personale.

Le funzioni coinvolte nei predetti processi sono le seguenti:

- Amministratore Delegato;
- HR Manager;
- Compliance Officer;
- Vari responsabili di funzione coinvolti nel processo di selezione.

12.2 PRINCIPI GENERALI DI CONDOTTA

Il Presidente del CdA, i dirigenti, i responsabili di funzione coinvolti nel processo di selezione ed i collaboratori a qualsiasi titolo della Società, limitatamente ai rispettivi obblighi contemplati dalle disposizioni organizzative e procedurali, dalle Policy e Procedure aziendali facenti del Sistema di Gestione delle Risorse Umane, dalla Procedura per la Selezione ed Assunzione del Personale, dal Codice di Condotta, sono tenuti ad osservare i seguenti principi generali:

- stretta osservanza di tutte le leggi e dei regolamenti interni che disciplinano i processi sensibili;
- stretta osservanza delle responsabilità definite per tutte le attività che hanno influenza sui processi sensibili;

Diaverum Italia S.r.l.
Modello di Organizzazione,
Gestione e Controllo

- nell'ambito del processo di selezione di nuovo personale, e comunque prima della formulazione dell'offerta di lavoro con la relativa proposta economica, effettuare controlli volti a verificare che il candidato, qualora soggetto straniero, sia in possesso della documentazione prevista dalla normativa vigente in materia di immigrazione in corso di validità (e.g. permesso di residenza, permesso di lavoro, ecc.);
- effettuare controlli periodici volti a verificare che i permessi di soggiorno dei lavoratori stranieri occupati presso la Società siano non siano scaduti ovvero non siano stati revocati o annullati;
- rispettare le politiche, le responsabilità e le norme di comportamento all'interno delle quali deve essere attivato e sviluppato il processo di selezione ed assunzione del personale.

Conseguentemente, è vietato:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, considerati individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate;
- violare le regole contenute nelle disposizioni organizzative e procedurali e nella documentazione adottata in attuazione dei principi di riferimento previsti nella presente Parte Speciale;
- occupare e/o assumere lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno o il cui permesso sia stato revocato/annullato ovvero sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo.

12.3 PROTOCOLLI

Diaverum Italia S.r.l.
Modello di Organizzazione,
Gestione e Controllo

Le modalità operative per la gestione di alcuni dei Processi Sensibili contemplati nella presente Parte Speciale (inclusa la gestione della documentazione rilevante) sono attualmente regolamentate, oltre che dal Codice di Condotta, anche dalla Procedura per la Selezione ed Assunzione del Personale.

La predetta procedura deve essere portata a conoscenza di tutti i soggetti interessati, dipendenti e degli altri soggetti esterni che operano per conto di Diaverum, anche tramite pubblicazione sulla rete intranet della Società.

12.4 COMUNICAZIONI ALL'OdV

Attraverso gli appositi canali dedicati:

- chiunque venga a conoscenza di violazioni del Modello Organizzativo o del Codice di Condotta o di situazioni di pericolo o anomalie dovrà immediatamente segnalarlo all'OdV;
- chiunque venga a conoscenza di violazioni delle procedure interne adottate dovrà immediatamente segnalarlo all'OdV.

III - NOTE CONCLUSIVE

Un attento esame delle attività delle diverse aree aziendali ha portato ad escludere la possibilità di commissione dei seguenti reati:

- Falso nummario;
- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili;
- Reati contro la personalità individuale, quali la tratta di persone, acquisto ed alienazione di schiavi, riduzione o mantenimento in servitù o schiavitù;
- Reati in materia di pornografia minorile e virtuale;
- Reato di iniziativa turistica volta allo sfruttamento della prostituzione minorile;
- Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico;
- Reato di associazioni di tipo mafioso anche straniere;
- Reati di razzismo e xenofobia, anche alla luce dei presidi contenuti nel Codice di Condotta.